



COMUNE DI SORTINO

COPIA DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE

N. 23 del 28/09/2020 *OGGETTO: Approvazione regolamento per la disciplina della Tari a seguito dell'abolizione dell'imposta unica comunale (IUC) a valere dal 01/01/2020.*

L'anno duemilaventi giorno ventotto del mese di settembre, alle ore 19.30 e seguenti, nella sala delle adunanze consiliari del Comune, alla 1^ convocazione in sessione ordinaria, che è stata partecipata ai Signori Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

<u>Consiglieri</u>	<u>Presenti</u>	<u>Consiglieri</u>	<u>Presenti</u>
PARLATO Pia	SI	FERRANTI Sebastiana	SI
CUSTODE Sebastian	SI	BRANCATO Stefania	SI
PALUMBO Maria Rita	SI	ASTUTO Giuseppe	SI
VINCI Giuseppe	SI	CAMMARATA Simona	NO
FAZZINO Sofia	NO		
LA PILA Flavio	SI		
IANNELLO Salvatrice	SI		
CAFRA Jessica	SI		

Assegnati.....n.12. In carica.....n.12 Assenti...n. 2 Presenti...n.10

Risultano presenti il Sindaco Sig. Vincenzo Parlato e gli Assessori: Vice Sindaco Dott. Bastante Vincenzo, Avv. Lamesa Sofia, Ing. Valentina Cianci e Sig. Gigliuto Luciano

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale:

Presiede la Sig.ra Parlato Pia, nella sua qualità di Presidente del Consiglio Comunale

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art.97, comma 4, del D. Lgs. N. 267/2000) il Segretario Comunale Dott. Vincenzo Scarcella.

La seduta è Pubblica.

Nominati scrutatori i Signori: Vinci Giuseppe, Iannello Salvatrice e Astuto Giuseppe

Verbale della seduta del 28/09/2020

La Presidente passa alla trattazione del punto n. 5 posto all'o.d.g. dell'odierna seduta:
"Approvazione regolamento per la disciplina della TARI a seguito dell'abolizione dell'imposta unica comunale (IUC) a valere dal 01/01/2020".

La Presidente, fa presente che l'assessore Cianci ci illustrerà anche il punto 6 ,che poi andremo a votare singolarmente, in quanto entrambi scaturiscono dalla stessa normativa, in quanto la normativa ha separato queste due regolamentazioni.

Relaziona l'assessore Ing. Cianci : *"Con l'entrata in vigore della legge di bilancio 2020, ovvero la 160 del 27 dicembre 2019 e, in particolare, l'art. 1 comma 738 , viene abolito dal 1 gennaio 2020 la IUC, Imposta Unica Comunale. Il nostro Comune di Sortino si era dotato di un regolamento per la disciplina della IUC con deliberazione di C.C. n. 57 del 27 settembre 2014; la IUC si componeva delle tre parti, IMU, TASI e TARI . Di fatto, la legge di bilancio, abolisce la TASI e ricostituisce, dunque, la Tari e l'imposta IMU ed ,in particolare, alla nuova IMU adesso viene accorpata, in parte, la precedente TASI, semplificando così la gestione dei tributi locali. Per quanto riguarda, dunque, in particolare ,il regolamento TARI che prima era insieme al regolamento IUC, viene istituita, ma di fatto viene preso quella che era in vigore, sistemato puntualmente in alcune diciture per inserire ,appunto ,le novità introdotte dalla nuova delibera Arera, lo n. 443 del 31/10/2019, al fine di specificare meglio alcune parti. Quindi, oltre a questa operazione chirurgica di inserire degli articoli ad hoc per richiamare questa nuova determina, nonché poi specificare meglio alcune parti, diciamo che, in linea di massima, è il nostro vecchio regolamento IUC, in seno al quale aveva la componente TARI e che quindi, ora, di conseguenza avrà un suo regolamento a sé stante. La stessa cosa viene fatta , quindi, con il regolamento IMU. Di fatto , viene istituita la nuova IMU che, però, riprende sempre quella che era in vigore con il regolamento del 2014 in quanto, in linea di massima, vengono ripresentati gli stessi articoli; l'unica modifica sostanziale è il tributo che deve essere dovuto per le unità abitative classificate nelle categorie catastali A1, A8, A9 che, di fatto, nella vecchia IMU, non era dovuto. Quindi, in questo modo, il Comune si dota di 2 regolamenti a sé stanti, Tari ed IMU. Come lavoro, soprattutto per il regolamento TARI, non abbiamo fatto altro, poi,che richiamare tutti gli emendamenti che nei vari anni, dal 2014 fino al 2020 , sono stati introdotti e, quindi,rivedere le riduzioni, facendo, ripeto, l'operazione chirurgica di costituire un regolamento composto da tutte le varie modifiche che si sono succedute, dal 2014 fino ad oggi".*

Interviene la Presidente , per una precisazione: *" Adesso, noi parliamo del regolamento TARI, lo voteremo; poi andremo a parlare del regolamento IMU e lo voteremo. Le votazioni saranno separate".*

Chiede ed ottiene la parola la capogruppo Ferranti, la quale chiede chiarimenti in merito a diversi articoli del regolamento: *"Leggendo questo regolamento, vorrei alcuni chiarimenti perché mi sorgono dei dubbi"*.

La consigliera Ferranti legge l'art. 6, comma 2, allegato alla presente.

Continua la consigliera Ferranti: *" Vorrei capire se, questi locali che non producono rifiuti, di cui si parla nel citato articolo, sono le seconde case, le case chiuse, che hanno, comunque, arredamenti e, siccome parlano di idrico, energia elettrico, telefonia, gas, vorrei sapere se, tutti questi servizi, non ci devono essere contemporaneamente, a basto che ne viene a mancare uno di questi si intende che una casa è suscettibile di non produrre rifiuti. Successivamente, si utilizza un'altra descrizione sulle seconde case in maniera diversa e si dice: per gli immobili chiusi, arredati, di proprietà di eredi, di persone defunte, prive di utenze acqua, luce e gas, l'imposta non è dovuta. Queste tipologie di abitazioni, con queste oltre dove c'è la riduzione, qui c'è la riduzione del 15 o del 20%, qua, invece, assolutamente del 100%, perché sono escluse dal tributo, però mi sembrano molto simili. Quindi, vorrei fare chiarezza e vedere, effettivamente, con degli esempi pratici, qual'è il primo caso e qual'è questo secondo, per evitare che poi gli utenti non sappiano se rientrano, o meno, in questo sgravio"*.

Riscontra l'assessore Ing. Cianci ai diversi quesiti posti dalla capogruppo Ferranti: *"Intanto, l'art. 6 specifico quali sono le aree non soggette al tributo, in generale e, in generale, dice che sono, altresì, esclusi dal tributo, i locali o le aree non suscettibili di produrre rifiuti in maniera apprezzabile per obiettive condizioni di inutilizzabilità, quali ad esempio le unità collabenti, i ruderi, dove appunto non è possibile praticare nessun tipo di attività, a residenziale, o non residenziale, in quanto non è possibile utilizzare il bene; oppure, in generale, dove non vi sono assenza di ogni, quindi significa tutte, le tipologia di forniture attive di pubblici servizi. Infatti, poi, nella specifico, l'articolo che lei ha letto, riguarda le riduzioni. Se, od esempia, c'è un caso e quindi è un'area, però, in potenziale che può essere utilizzata, laddove non abbia le forniture idriche ed elettriche, sono escluse dal tributo, o comunque si applicano delle riduzioni e quindi, è una specificazione di ulteriori casistiche perché c'è una residenza, in potenziale produce rifiuti, ma non avendo delle attività connesse e, soprattutto, utenze attivate, non vengono utilizzate, per cui sono escluse dal tributo; questo è in generale"*.

Consigliera Ferranti: *"Qual è la differenza? Cioè, se noi diciamo che queste sono le case semi - diroccate che, comunque, sono case che non potrebbero essere abitate, è un conto. Però, se si parla di locali nelle quali non c'è nessuna tipologia di servizio idrica, energia elettrica, ed altro, e qui, invece, si dice che c'è una riduzione del 15 o del 20% per gli immobili chiusi, arredati, di proprietà degli eredi, ma privi di utenze acqua, luce e gas. Sono, comunque, sempre inutilizzabili queste case"*

Assessore Cianci: *"Sona, però, in potenza, utilizzabili"*.

Ferranti: *"Ma non può produrre rifiuti, perché in questa casa non ci si può abitare"*

Assessore Cianci: *"E' in disponibilità di qualcuno, quindi qualcuno potrebbe andarci"*

Ferranti: *"Anche il rudere lo potrebbe utilizzare un borbone, quindi secondo me va chiarito meglio perché lascia un po' di dubbi l'interpretazione"*.

Assessore Cianci: *"Credo che sia un articolo molto generico che, così come era vigente con il vecchio regolamento, è stato riproposto tale e quale in questo nuovo. Vediamo se, per caso, si trova poi qualche altro regolamento dove vi è un ulteriore specifico, però è una cosa generica; poi le riduzioni vengono applicate per ogni Comune. Per completare quanto detto, se lei approfondisce, al punto 4 c'è il caso totalmente opposto. Si dice: Nel caso sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio, da parte di utenze totalmente escluse dal tributo, ai sensi del presente articolo sarà applicato il tributo per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre ad eventuali sanzioni. Comunque, ripeto, c'è l'esclusione dal tributo; nel momento in cui viene certificato che, invece, quell'utente entrava nel circuito, allora si è tenuti a pagare l'imposta"*.

Ferranti: *"Però, non capisco perché un'abitazione che, comunque, non ha acqua, luce, gas, possa produrre rifiuti; non è utilizzabile e quindi, perché deve essere soggetto al pagamento con una riduzione? La differenza è veramente minima perché, sicuramente, tutte queste case, sono anche case che avranno problemi di struttura, vanno ammodernate e però noi paghiamo; anche se con riduzione, paghiamo, rispetto, invece, al precedente punto in cui si diceva che sono escluse dal tributo"*.

Chiede ed ottiene la parola la consigliera Palumbo, la quale fa presente che, in paese, vi sono abitazioni disabitate, dette comunemente casine, avute possibilmente in eredità, che vengono spesso utilizzate dai ragazzi, anche prive delle utenze principali, come luogo di aggregazione; sono case che, quindi, anche se solo di giorno, possono accogliere persone, a differenza delle case rurali che non possono completamente essere utilizzate.

Ferranti: *"Però, in una casa che non ha acqua e non ha luce, non ci si può mangiare, ci puoi fare al massimo una riunione, invece di stare in strada, ma non produci spazzatura"*.

Riscontra l'assessore Cianci, per fornire ulteriori chiarimenti: *"Consigliera Ferranti, l'art.22, comma 3, dice: Per gli immobili chiusi, arredati, di proprietà di eredi di persone defunte, prive di utenza acqua, luce e gas, l'imposta non è dovuta, sia nella parte fissa, che nella parte variabile. Art. 22, comma 3: questa è la puntualizzazione di quell'articolo che lei ha letto. Infatti, non è dovuto il tributo, laddove l'immobile non è usato ed è privo di utenze perché, purtroppo, per legge, nel momento in cui vengono collegate agli impianti idrici ed elettrici, in teoria vuol dire che qualcuno potrebbe utilizzare quel bene e quel condizionale, quindi, ammette quell'immobile alla produzione di rifiuti. Poi, però, in presenza di tutte le utenze acqua, luce e gas, le quote fisse e variabili sono ridotte. Però è chiaro che, se l'immobile non viene usato e per non essere usato, non deve avere le utenze; quindi, questa è la specifica di un immobile che, in potenza, potrebbe essere usato."*

Dobbiamo capire anche una cosa, che la Tari nasce con la proprietà, cioè nel momento in cui si è proprietari di una casa, o di un'area scoperta, lì è dovuta la Tari. Poi, il regolamento determina i parametri secondo cui puoi essere produttore. E' chiaro? Non devono esserci, quindi, entrambi le utenze"

Interviene la Presidente, la quale fa presente al consesso che è pervenuta, dall'ufficio, a firma del Responsabile del settore contabile Sig. Tuccio, una richiesta di modifica al regolamento per la disciplina della TARI .

La Presidente legge la suddetta modifica , che viene allegata alla presente quale parte integrante e sostanziale .

Presidente: *" Fondamentalmente, voi avete avuto il regolamento non modificato, per un errore formale, mentre il regolamento aveva queste modifiche che sono state approvate dai Revisori dei Conti. Quindi, i Revisori hanno visto il regolamento con le madifiche, già apportate e quindi, si allega l'art. 12 modificato e l'art. 15 modificata"*.

La Presidente legge l'art. 12 e specifica che la modifica apportata è all'interno del comma 4; l'art. 15 , invece, è una tabella con i coefficienti, prevista dal DPR 158/99.

La Presidente chiarisce che la tabella è stata analizzata dai Revisori dei Conti e su quella tabella hanno espresso il parere.

Consigliera Ferranti: *"Noi, come facciamo a sapere che i Revisori hanno visto questa nuova tabella?"*

Presidente : *" Come prova ci sono i pareri allegati"*.

Ferranti: *" Nel parere c'è scritto ?"*

Presidente: *" Semplicemente, ai Revisori sono arrivati quei documenti corretti. Questo è un documento che è stato messo per sbaglio"*.

Ferranti: *" Veramente questa cosa non mi dà sicurezza. Io vorrei una prova materiale perché, se tra gli atti del Consiglio io ho trovato questa, evidentemente anche questa è stata inviata ai Revisori. Possiamo, allora, avere la PEC?"*.

Interviene il Sig. Tuccio, che chiarisce: *"Per quanto riguarda questa tabella, è rimasta la tabella che era allegata nel vecchio regolamento. Quindi, c'è stato questo problema che non è stato sostituita. La tabella che poi hanno approvato i Revisori dei Conti , si trova nel punto successivo: Validazione/Approvazione del Piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, che è allegata a questa delibera, dove c'è il parere"*.

Interviene la Presidente, la quale fa presente che, oltre alla suddetta modifica formale presentata dall'ufficio, i capigruppo di maggioranza e di minoranza, presentano un emendamento al regolamento oggettivato, a firma dei consiglieri.

Interviene il capogruppo Custode: *" E' un emendamento che arriva, tecnicamente pronto, in Consiglio Comunale perché abbiamo già discusso , all'inizio della seduta odierna, con il Sindaco. Non so se , adesso, la capogruppo Ferranti vuole sintetizzare un po' la materia o dirci se, effettivamente, sono d'accordo con la prapasta, in maniera formale"*.

Interviene la capogruppo Ferranti: " Stasera, prima di riunirci, mi è stato detto che, praticamente, su questo punto c'è un emendamento che nasce dal fatto che, la Regione Siciliana, dà l'opportunità alle utenze non domestiche di dare degli sgravi, se hanno avuto delle perdite dovute a questa emergenza da Coronavirus e, semprechè arrivino questi fondi, l'Ente darà l'opportunità, a queste utenze non domestiche, di avere questi sgravi. Questo è possibile solo se aggiungiamo questo punto, emendato, al regolamento che andremo a votare".

Presidente: " A condizione, quindi, che vengo istituito il Fondo di perequazione, da parte della Regione, e che i Revisori dei Conti approvino questa punta che viene introdotto in questa seduta. Quindi, c'è una condizione in questo punto".

Consigliera Ferranti: " Premessa che, da questo punto di vista, non ostacoliamo la possibilità di aggiungere l'emendamento, quindi votiamo favorevolmente all'aggiunta dell'emendamento, perché non vogliamo togliere l'opportunità alle utenze non domestiche, perché capiamo benissimo che di sacrifici se ne sono fatti e, quindi, se hanno l'opportunità di avere degli sgravi per i danni subiti, noi non dobbiamo ostacolarli. Però questo non vuol dire che noi, poi, voteremo favorevolmente il punto, cioè vogliamo fare un distinguo. Facciamo 2 votazioni separate; aggiungiamo il punto da emendare e poi votiamo nel complesso, successivamente, con l'emendamento aggiunto e passiamo, poi, alla fine, anche non essere favorevoli. Noi vogliamo fare un distinguo".

Presidente: " Sì, perché poi il regolamento verrà votato, così come modificato e così come emendato. Quindi, prima andiamo a votare la modifica, poi andiamo a votare l'emendamento, poi votiamo il regolamento, così come modificato ed emendato e, a quel punto, voi decidete. Se volete, potete fare 5 minuti di sospensione".

Chiede ed ottiene la parola Interviene il Sindaco: " Vorrei dire che, il senso di responsabilità del gruppo di minoranza, viene sicuramente apprezzato, sia dal gruppo di maggioranza, che dall'Amministrazione, a prescindere poi dal voto finale sul regolamento perché è importante inserire il punto, intanto, all'unanimità. Questa, infatti, è un grande segnale che il Consiglio Comunale dà alla cittadinanza, che, non sembra, ma si aspetta molto da questo Consiglio Comunale. Sul regolamento, così come poi emendato, se non avete motivi particolari, per noi è indifferente, però ritengo che la completezza dell'atto, anche nel vostro interesse, sia una medaglia da appendersi, più che un dubbio a cui, poi, dover rispondere dopo. Per cui, fate le vostre valutazioni, qualsiasi scelta per noi va bene, ma ritengo che, l'approvazione del regolamento così come emendato, sia l'iter completo, anche nel vostro interesse; è una riflessione che dovete fare voi, a me bosta il fatto che già abbiate condiviso la sgravio per le utenze non domestiche, in maniera tale che sia una cosa del Consiglio Comunale".

Interviene la Presidente, per un ulteriore chiarimento: " A completezza di quello che dice il Sindaco, questa votazione va ad incardinare due regolamenti che sono,

fondamentalmente, costruiti sulla legge; c'è qualche modifica, ma seguono la legge che ci chiede di scorporare la IUC e , quindi, è un voto molto formale. Poi, naturalmente, è nella vostra disponibilità decidere".

La Presidente mette ai voti la sospensione di 5 minuti

Voti favorevoli: 10 (Unanimità)

Dopo la sospensione , alla ripresa dei lavori, la Presidente invita il Segretario Comunale a procedere all'appello nominale.

Risultano presenti n. 10 consiglieri su 12 in carica.

Risultano assenti : 2 consiglieri (Fazzino e Cammarata)

La ripresa è valida.

Chiede ed ottiene la parola la capogruppo Ferranti: *"Praticamente volevo dire che, secondo me, va chiarito l'art. 22, comma 8, in cui si dice: Sono esentati gli immobili appartenenti alle categorie catastali C2, C6, C7 che non sono pertinenza dell'abitazione. Di fatto, poi, mi diceva la responsabile dell'ufficio, che le pertinenze, cioè tutti i garage e le cantine, non rientrano nel calcolo della TARI. Successivamente, sempre in questo comma, si dice che: Sono altresì esentate le cantine, i garage o gli altri simili luoghi di deposito. Praticamente, mentre da una parte dice solo quelli che non sono pertinenti, poi successivamente, praticamente, tutti. Perché non chiarire?"*

Presidente: *" Quindi , consigliera, lei dice di togliere questa cosa delle pertinenze".*

Ferranti: *" Si deve dire solo : Sono esentati gli immobili appartenenti alle categorie catastali C2, C6, C7".*

Presidente: *"Quindi, forse converrebbe mettere che : Sono esentati gli immobili appartenenti alle categorie catastali C2, C6, C7; togliere il discorso che non sono pertinenze e mettere solo garage, cantine , a chiarificazione. Questa la possiamo votare come emendamento. L'ufficio, è d'accordo? Questa cosa che ha rilevato la consigliera è una ridondanza".*

Interviene la responsabile dell'ufficio, Sig. ra Santo, per chiarire ulteriormente: *" Per quanto riguarda le varie tipologie di immobili, nel conteggio dello TARI, di fatto, quelli che pagano, sono le unità abitative e non le pertinenze, quindi, né C2, né C6, né C7".*

Presidente: *" Quindi, è una ridondanza. Sono ripetute 3 volte, cioè C2, C6, C7; poi con un'altra parola pertinenze, con un'altra parola ancora garage, ecc."*

Sig.ra Santo: *" Alle pertinenze si aggregano queste categorie catastali , che sono C2, C6, C7".*

Interviene l'assessore Bastante, ma non si sente.

Sig.ra Santo: *" Di fatto, sono solo unità abitative".*

La Presidente chiarisce che il garage non c'è, né se è pertinenza, né se è staccato.

Interviene l'assessore Bastante, per un chiarimento: *" Quindi, non è una ridondanza, ma sono due fattispecie diverse".*

Presidente: *"Consigliera, per questo, allora, è scritto così"*

Ferranti: *"Però, di fatta, dice che nessuna pertinenza è calcolabile per la tariffa"*

Presidente: *"Però, per esempio, se parliamo del garage, il garage può essere pertinenza e può essere singolo. Allora, se è pertinenza, non ci rientro e non ci rientra nemmeno, anche se è un'altra fattispecie, come garage in una via diversa dall'abitazione. Per esempio, io abito in via Savoia e il garage è in via D. Alighieri. Non ci rientra, anche se, ad esempio, non è nella via Savoia, come la mia casa, che sarebbe la pertinenza. Quindi, si deve lasciare"*

Sig.ra Santo: *"Solo le unità abitative vengono considerate, quindi le Categorie A"*

Consigliera Ferranti: *"Allora, da un lato dice che quelle che non sono pertinenze, non pagano, ma le pertinenze pagano"*

Presidente: *"No, non pagano"*

Ferranti: *"Di fatto, non pagano. Però qui si dice il contrario, quindi bisogna chiarire. C'è scritto: Sono esentati gli immobili appartenenti alle categorie catastali C2, C6, C7, che non sono pertinenza. Quindi, ciò significa che le pertinenze devono pagare, però in realtà non pagano"*

Nasce un dibattito, tra la Presidente la consigliera Ferranti, in merito all'art. 22, comma 8 e si decide di apportare delle modifiche.

Si conviene di emendare l'art 22, comma 8, in questo modo: Sono esentati gli immobili C2 C6 C7, a mero scopo esemplificativo cantine, garage e altri simili luoghi di deposito.

La consigliera Ferranti, specifica l'emendamento all'art. 22, comma 8 : *"Bisogna tagliare solo le parole << che non sono pertinenza dell'abitazione o dell'immobile tenuto a disposizione >>."*

La consigliera Ferranti legge l'art. 22, comma 8, così come dovrebbe risultare dopo le modifiche apportate in seduta: Sono esentati gli immobili appartenenti alle categorie catastali C2, C6, C7, come cantine, garage e altri simili luoghi.

Consigliera Ferranti: *"Allora, esattamente, il garage e i magazzini che sono di pertinenza, pagano la tassa?"*

Riscontra il Sindaco e dice che, attualmente, non pagano

Ferranti: *"E, allora, perché metterli qui? Noi dobbiamo approvare il regolamento e, quindi, dobbiamo capire che cosa fare"*

Sig.ra Santo: *"Se non mi ricordo male, più o meno 25 anni fa, la dipendente che se ne occupava, quando faceva l'inserimento metteva anche C6. Poi, c'è stata una modifica e da circa 5 anni fa i garage non sono stati messi più"*

Ferranti: *"Poi, se cambia la legge, il regolamento lo possiamo modificare; attualmente, però la dobbiamo dire per come è, secondo me"*

Riscontra il Sindaco: *"Io, invece, direi di fare il contrario, cioè se il regolamento, intanto, lo prevede, lasciamola così, acquisiamo un parere legale ed eventualmente lo"*

modifichiamo. E' la legge che prevede. Casamai poi faremmo solo la modifica ,motivandolo perché, di fatto, una modifica di quel tipo, modifica anche l'aspetto tariffario, per cui tocca anche l'entrata".

Ferranti: " Ma, se di fatto, dice che i garage , o qualsiasi titolo, anche pertinenza , non pagano, non cambia. Tariffalmente, non c'è un introito nell'Ente".

Riscontra l'assessore Cianci, ma non si sente

Ferranti: " Poi ,dopo aver detto questo, dice che : Sono, altresì esentati le contine, i garage e altri simili luoghi di deposito".

Riscontra il Sindaco: " E invece, la sentenza, dice che vanno assoggettati. Quindi, a questo punto, io direi di approvarlo così com'è . Subito dopo ci tuteliamo con un parere ed, eventualmente, lo modifichiamo sulla scorta di un parere legale , visto che viene modificato e, non solo, ma la modifica andrebbe sottoposta al Collegio dei Revisori".

Presidente: "Quindi, intanto, approviamola così e c'è lo sgravio per i cittadini, dopodiché controlliamo"

Ferranti: " Però, in questo modo la pertinenza deve pagare".

Presidente: " No, sono esentati".

Ferranti: " Qui si dice: Sono esentati gli immobili che non sono pertinenza, quindi le pertinenze, sì".

Presidente: " C'è scritto, altresì le pertinenze".

Ferranti: " Si, ho capito, però poi c'è scritto che sono altresì esentate le contine, i garage, ma non lo dice se sono quelli di pertinenza".

Presidente: " Quindi, intanto lasciamolo così".

Sindaco: " Non li pagano e lo sa perché? Perché, se guarda nella bolletta della TARI, c'è scritto per che cosa si paga e si parla di abitazione".

La dipendente Sig. ra Santo conferma che non si pagano

Ferranti: " Propria per questo io valevo sistemarlo"

Sindaco: " Non ci sono perché, sempre in virtù di una sentenza, ricordo che fece una battaglia il Sig. Nello Bongiovanni e, in alcuni garage che all'inizio veniva fatta pagare, intervenne una sentenza che condannò il Comune a risarcire il cittadino e perciò fu modificato il regolamento . Però, alla luce di questo, non vorrei fare, ora , l'errore inverso. Per cui, cautelativamente, dico di lasciare il regolamento così. Però , visto che c'è questa maglia, acquisiamo un parere legale, su questa vicenda, e se c'è il caso lo modifichiamo , ma a supporto abbiamo qualcosa che ci tuteli".

Ferranti: " Salo una ulteriore precisazione, visto che non abbiamo avuto il tempo , prima, con i responsabili dell'ufficio. Al comma 10 si dice: Le riduzioni di cui al presente articolo non sono cumulabili fra loro. Siccome su questo articolo ce ne sono diverse riduzioni , significa che io mi prenda la riduzione più conveniente?"

Riscontra la responsabile dell'ufficio Sig.ra Santo: " L'unica riduzione cumulabile è quella del compostaggio ; a quella del compostaggio, puoi abbinare una riduzione".

Riscontra l'assessore Cianci: "Consigliera, l'art. 23- Limiti massimi delle riduzioni- dice che si può accedere alle riduzioni di cui all'art. 20 – 21 – 22 da parte di tutti i cittadini, sala per una delle riduzioni e previa richiesta e dimostrazione del requisito".

Sindaco: " Consigliera, lo sa perché questo vincolo? Perché, in questo momento, il nostro regolamento prevede che l'agevolazione più vantaggiosa per il cittadino è quella di adottare un cane dal canile che, di fatto ,azzerà , per le utenze domestiche il tributo, totalmente. Il problema è che, se facessimo il cumulo, si verificherebbe che le riduzioni superano il tributo stesso, per cui dovremmo dare i soldi al cittadino , ma capisce che è un controsenso perché tu puoi arrivare, con le riduzioni, al massimo ,a non pagare il tributo , ma non che una tassa crei un vantaggio per il cittadino, per cui il soggetto passivo d'imposta diventa , invece, uno che con il Comune ci guadagna; per questo non c'è la cumulabilità".

Esce il consigliere Astuto (Presenti n.9 consiglieri)

Ferranti: " Però, facendo l'esempio pratico, per esempio, tra queste agevolazioni e riduzioni c'è: Per gli immobili chiusi, arredati, di proprietà di eredi di persone defunte, ecc. Cioè, parliamo di una casa , che è chiusa, non ha utenze e, allora, io non la pago totalmente. Però se ho una pertinenza, cosa faccio? Pago la pertinenza? Vorrei capire, perché secondo me c'è qualcosa che non va".

Sindaco: " Le sta dicendo, infatti, che dobbiamo acquisire un parere legale perché, arrivati a questo punto, se salta il discorso delle pertinenze , dove anche con utenza è dovuta il tributo, può essere che , anche per le case chiuse , il tributo vada applicato. Infatti, l'unico caso certo per cui non è applicato, è quando c'è l'inagibilità dell'immobile, ovvero una casa diroccata , che forse neanche ai fini IMU viene considerata soggetto".

La Sig.ra Santo dice che per la casa diroccata c'è la riduzione del 50%.

Continua il Sindaco: " Per cui, approfondiamola questa cosa, perché parte da lì".

Ferranti: " Quindi, chi ha un cane randagio, non può usufruire delle riduzioni per altre agevolazioni di questo tipo. Lo dobbiamo, quindi, specificare, per evitare che, poi, sorgono dei dubbi, dopo. La direttiva deve essere unica".

Sindaco: " L'ufficio già si comporta così, cioè applica solamente un beneficio ed esclude, esclusivamente, il discorso del compostaggio domestico".

Interviene l'assessore Cianci, la quale fornisce un ulteriore chiarimento in merito al regolamento: " Valeva puntualizzare una cosa, perché credo che sia doverosa fare. L'imposta, è dovuta nel momento in cui abbiamo noi un'area e , su quell' area, si genera del rifiuto. Se si genera del rifiuto, e quindi è quella la premessa, devi pagare un tributo. Ritornando alle case chiuse senza utenze, il principio qual è? Che quel bene non è più

utilizzabile e, quindi, lì non si genera rifiuto e, per questo motivo, deve essere esentato dal pagarlo e quindi è una ipotesi che è a sé stante”.

Ferranti : “ Però è inserita tra gli sgravi di questo art. 22. Vedi, come la cosa, poi, genera confusione!”

Assessore Cianci: “Ma l'art. 6 , comunque, poi te lo dice quando il tributo è dovuto e quando non è dovuto, in linea di massima; quella, poi, è per gli eredi, ma è per quell'immobile il tributo”.

Ferranti: “ Però, qui si parla di aree non suscettibili di produzione rifiuti per obiettive condizioni di inutilizzabilità a altra causa ostativa al loro effettivo utilizzo nella quale si trovano, o si vengono a trovare nel tempo, in particolare in assenza di ogni tipologia di fornitura attiva di pubblici servizi. D'accordo, però dice che è inutilizzabile. La casa lasciata in eredità, però, che non ha utenza, non è detto che sia inutilizzabile, così come faceva dire la consigliera Palumbo. Quindi, secondo me, questo punto va chiarito . Se diciamo che le case chiuse, che non hanno utenza, non pagano, allora non va messo proprio questo punto nell'art. 22; si mette semplicemente che, in presenza delle utenze, la quota fissa e variabile viene ridotta del 15% e, se priva di utenza idrica, al 20%”.

Assessore Cianci: “ Consigliera Ferranti, ma è sull'immobile”.

Ferranti: “ Scusate, ma le case che abbiamo, non le passiamo di eredità? Ci sono quelle che acquistiamo, ma maggiormente, le case dove abitiamo, sono case che ci danno i genitori. Per prassi, i nostri genitori ci hanno dato una casa, senza atto e poi, quando sono morti , questi immobili sono passati a noi . Quindi, non è casa che è passata in eredità? E anche la casa dove abitavano i nostri genitori che ci hanno lasciato sempre a noi figli. Le utenze, ovviamente, io gliele tolgo”.

Assessore Cianci: “Quindi, non è più dovuta il tributo, basta ; non si può più usufruire di un'altra riduzione per quell'immobile”

Ferranti: “ In questo art. 22 , alla fine si dice che si può utilizzare solo una esenzione e non sono cumulabili”

Nasce una discussione in aula a proposito di questo art.22.

Ferranti: “ L'art. 22 comma 10 dice che: Le riduzioni di cui al presente articolo non sono cumulabili fra di loro”.

Assessore Cianci: “ Ma si fa riferimento sempre ad un immobile, perché la tassa va sulla casa”

Interviene il Sindaco, per chiarire le perplessità della consigliera Ferranti in merito all'art. 22: : “ In pratica, la consigliera dice che se ho casa mia e una casa che mi ha lasciato mia mamma, la casa che mi ha lasciato mia mamma , non ha utenze e per cui non paga il tributo. Non è che mi conta riduzione per cui io, sulla mia abitazione, non posso accedere più ad altre riduzioni. No, praticamente le agevolazioni non sono cumulabili , però sono applicabili per ogni immobile. Per la casa che tu avresti ricevuto in eredità , se non ha le

utenze, non paghi. A casa tua, tu puoi utilizzare quelle riduzioni e, per giunta, la puoi associare anche al compostaggio domestico, perché non ti fa cumulo. E' così ,sicuro".

Assessore Cianci: " Consigliera, la tassa è istituita sugli immobili".

Sindaco " Consigliera, era il discorso che facevamo prima e cioè che i rifiuti, non li fanno gli immobili, ma le persone. Per cui, da un lato il legislatore riconosce , come in questo caso, che quell'immobile non è suscettibile a passibile del tributo, ma allo stesso tempo, però, non ha la stessa sensibilità per capire che, se io ho la casa in campagna e vivo 8 mesi a Sortino e 4 mesi in campagna , la spazzatura che produciamo io e il mio nucleo familiare, è sempre la stessa ; o la faccio in campagna, o la faccio a casa, nell'arco di 1 anno produciamo ,se siamo in due, 800 Kg di rifiuti. Per cui, da una parte lo capisce e la applica, dall'altra parte, invece, non lo applica. In realtà, a tal proposito, mi spiegavano i meccanismi perché, tutti questi processi, poi, sono soggetti all'Unione Europea. Per l'Unione Europea, è impensabile che un cittadino abbia un'altra casa di proprietà, a meno di 5 km. Cioè, concettualmente, per loro non esiste, perché loro sono abituati a fare 50, 60, 70, 100 km e allora sì che puoi avere la casa . Infatti, queste distanze, con le strade che hanno loro, non esistono perché tu stai a casa e raggiungi quei punti; noi abbiamo un'altra cultura e un'altra mentalità. Purtroppo poi, nella normativa, queste applicazioni si riflettono perché noi, poi, finiamo, come per i rifiuti, sotto infrazione comunitaria in quanto , i principi che ci governano, sono completamente diversi. Però un approfondimento, alla luce anche di questa sentenza, lo faremo anche da un punto di vista legale ,nel caso c'è popi da intervenire, soprattutto su norme perché, ogni norma, poi, agevola un cittadino e ne svantaggia un altro, ma se dalla compensazione avvantaggiamo più cittadini, rispetto ad altri, lo faremo sicuramente. Anche perché, se poi è un aspetto normativo, ci dobbiamo adeguare. La approfondiremo nei prossimi giorni".

La Presidente, constatato che non ci sono ulteriori interventi, mette ai voti l'emendamento presentato in seduta , a firma dei consiglieri presenti: " Art. 11 L. R. n. 9/2020 – Fondo perequativo degli Enti Locali – agevolazioni straordinarie soggette a condizione sospensiva ai fini della TARI anno 2020 – Integrazione regolamento per l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI)".

Si propone di modificare il regolamento per l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI), approvato con la deliberazione del Consiglio Comunale attraverso l' inserimento del seguente articolo: Art.38 " Misure straordinarie valide per il solo 2020 soggette a condizione sospensiva finalizzate all'utilizzo del Fondo Perequativo di cui all'art. 11 della L. R. n. 9/2020, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto.

Voti favorevoli: 9 - Unanimità (Parlato, Custode, Palumbo, Vinci, la Pila, Iannello, Cafra, Ferranti, Brancato)

Assenti n. 3 consiglieri (Fazzino , Cammarata e Astuto)

La Presidente mette ai voti la “ Modifica al regolamento per la disciplina della TARI da sottoporre al Consiglio comunale”, presentata dal Responsabile del settore contabile”, che si allega alla presente quale parte integrante e sostanziale.

Nello specifico si chiede di:

- modificare l’art. 12 comma 4, sostituendo le parole art. 20 con art. 15;
- modificare la tabella riportata all’art. 15 con quella di cui all’allegato 1 del DPR 158/99 denominata tabella 3°, utilizzata per il calcolo delle tariffe ai fini della tassa sui rifiuti TARI annom 2020, così come approvato dai revisori dei conti;

Che per mero errore formale non sono stati modificati.

Voti favorevoli: 9 – Unanimità (Parlato, Custode, Palumbo, Vinci, la Pila, Iannello, Cafra, Ferranti, Brancato)

Assenti n. 3 consiglieri (Fazzino, Cammarata e Astuto).

La Presidente mette ai voti il Regolamento per la disciplina della TARI a seguito della abolizione dell’imposta unica comunale (IUC) a valere dal 01/01/2020, così come modificato ed emendato.

Voti favorevoli: 7 (Parlato, Custode, Palumbo, Vinci, la Pila, Iannello, Cafra)

Voti contrari: 2 (Ferranti, Brancato)

Assenti n. 3 consiglieri (Fazzino, Cammarata e Astuto)

La Presidente mette ai voti l’immediata esecutività dell’atto.

Voti favorevoli :7(Parlato, Custode, Palumbo, Vinci, la Pila, Iannello, Cafra)

Voti contrari: 2 (Ferranti, Brancato)

Assenti n. 3 consiglieri (Fazzino, Cammarata e Astuto)

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la proposta : “Approvazione regolamento per la disciplina della TARI a seguito dell’abolizione dell’imposta unica comunale (IUC) a valere dal 01/01/2020”, che si allega alla presente quale parte integrante e sostanziale;

VISTO l’emendamento presentato dai consiglieri di maggioranza e minoranza: “ Art. 11 L. R. n. 9/2020 – Fondo perequativo degli Enti Locali – agevolazioni straordinarie soggette a condizione sospensiva ai fini della TARI anno 2020 – Integrazione regolamento per l’applicazione della tassa sui rifiuti (TARI), in cui :

Si propone di modificare il regolamento per l’applicazione della tassa sui rifiuti (TARI), approvato con la deliberazione del Consiglio Comunale attraverso l’ inserimento del seguente articolo: Art.38 “ Misure straordinarie vevoli per il solo 2020 soggette a condizione sospensiva finalizzate all’utilizzo del Fondo Perequativo di cui all’art. 11 della L. R. n. 9/2020, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;

VISTA la Modifica al regolamento per la disciplina della TARI da sottoporre al Consiglio comunale”, presentata dal Responsabile del settore contabile”, allegata alla presente quale parte integrante e sostanziale del presente atto;

VISTO il regolamento per la disciplina della TARI a seguito della abolizione dell’imposta unica comunale (IUC) a valere dal 01/01/2020, così come modificato ed emendato, che si allega alla presente quale parte integrante e sostanziale;

VISTO il parere reso dal Collegio dei Revisori dei Conti, che si allega alla presente quale parte integrante e sostanziale;

SENTITI gli interventi;

VISTO l’esito della votazione;

VISTO l’O.EE.LL. vigente nella Regione Sicilia;

VISTO il regolamento di funzionamento del Consiglio Comunale;

VISTO lo Statuto Comunale;

DELIBERA

DI APPROVARE il regolamento per la disciplina della TARI a seguito della abolizione dell’imposta unica comunale (IUC) a valere dal 01/01/2020, così come modificato ed emendato.

DICHIARARE il presente atto immediatamente esecutivo nelle forme di legge.

**LA PRESIDENTE
F.TO PIA PARLATO**

**IL CONSIGLIERE A.
F.TO SEBASTIANA FERRANTI**

**IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO DOTT. VINCENZO SCARCELLA**

Il Sig. Michele Tuccio, Responsabile del Settore Contabile di questo Ente, con la presente sottopone all'approvazione dell'On. Le Consiglio Comunale la seguente proposta avente per oggetto:

APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TARI A SEGUITO ABOLIZIONE DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) A VALERE DAL 01/01/2020.

PREMESSO che l'art. 52 del D.lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di potestà regolamentare dei Comuni, afferma che «le Province ed i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti»;

VISTO l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, che ha istituito l'imposta unica comunale (IUC), che si compone dell'imposta municipale propria (IMU), dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

VISTO, altresì, l'art. 1 comma 738 della Legge n. 160/2019, in base al quale l'IMU e la TASI di cui alla Legge n. 147/2013 (componenti della IUC) sono abolite con decorrenza dal 2020 e che in loro sostituzione è istituita la nuova IMU, disciplinata dai commi da 739 a 783;

RICHIAMATO l'art. 5 bis del decreto legge 124/2019, ai sensi del quale, in considerazione della necessità di acquisire il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, per l'anno 2020, i comuni, in deroga al comma 683 del presente articolo e all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il 30 aprile, e che tali disposizioni si applicano anche in caso di esigenze di modifica a provvedimenti già deliberati;

RICHIAMATO l'art. 107 comma 2 del D.L. 18/2020, convertito con modificazioni in legge 27/2020, che fissa al 31 luglio 2020 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione, successivamente prorogato al 30 settembre 2020 con l'art. 106 – comma 3-bis del D.L. 34/2020 convertito in legge n. 77 del 17/07/2020;

VISTO l'art. 53, comma 16, della legge n. 388/2000, secondo cui il termine "per deliberare le tariffe, le aliquote di imposta per i tributi locali e per i servizi locali, compresa l'aliquota di compartecipazione dell'addizionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, prevista dall'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e per l'approvazione dei regolamenti relativi ai tributi locali, è stabilito entro la data di approvazione del bilancio di previsione. I regolamenti, anche se adottati successivamente, hanno comunque effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento del bilancio di previsione";

VISTO l'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale dispone che "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno";

RICORDATO che con propria deliberazione n. 57 del 22/09/2014 è stato approvato il regolamento comunale per la disciplina della IUC, nelle tre componenti IMU-TASI e TARI;

CONSIDERATO opportuno procedere all'approvazione di un nuovo regolamento per la disciplina e l'applicazione della TARI che tenga conto di importanti novità introdotte dal Legislatore Nazionale, tra le quali si evidenzia:

- l'approvazione della deliberazione ARERA 443/2019 recante Definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021;
- l'approvazione della deliberazione ARERA 444/2019 recante il testo integrato in tema di trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti per il periodo di regolazione 1° aprile 2020 - 31 dicembre 2023;
- l'introduzione dal 1.1.2020 del nuovo accertamento esecutivo precettivo ad opera della Legge 160/2019 articolo 1 comma 792;
- l'approvazione del DL 124/2019, convertito in legge 157/2019, che modifica l'allegato 1 al DPR 158/99 per la categoria degli studi professionali;
- la nuova disciplina della dilazione di pagamento contenuta nella citata legge 160/2019;
- le nuove regole sull'efficacia delle tariffe di cui all'art. 15 bis del DL 34/2019 convertito in legge 58/2019;

VISTO il nuovo Regolamento predisposto dal Servizio Tributi comunale, allegato alla presente delibera di cui costituisce parte integrante e sostanziale;

DATO ATTO che per quanto non espressamente previsto dal regolamento allegato, continuano ad applicarsi le disposizioni statali vigenti in materia di TARI

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 239 comma 1 lettera b) n. 7 del TUEL 267/2000, è stato acquisito il parere favorevole del revisore del conto;

DATO ATTO che è stato acquisito il parere favorevole del Responsabile del Servizio ai sensi degli artt. 49 e 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m., rispettivamente di regolarità tecnica e di correttezza dell'azione amministrativa;

PROPONE


All'On. Le Consiglio Comunale

PER LE MOTIVAZIONI espresse in premessa che si intendono qui integralmente richiamate:

1. di approvare il "Regolamento comunale per l'applicazione della tassa sui rifiuti – TARI come da allegato A che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di dare atto che il predetto regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2020;
3. di pubblicare copia della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 1 comma 767 della legge 27/12/2019 n. 160, inserendola nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione sul sito internet del dipartimento delle finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze, entro il 14 ottobre 2020;
4. di dare atto che il regolamento comunale per la disciplina della IUC, nella componente TARI, approvato con deliberazione C.C. n. 57 del 22.09.2014, è abrogato per effetto delle nuove norme introdotte dalla legge 160/2019-legge di bilancio 2020;
5. di pubblicare sul sito istituzionale di questo Ente, nella sezione dedicata, ed eventualmente anche sulla home page, sia tale provvedimento sia il regolamento allegato;
6. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134 comma 4 del D.lgs. n. 267/2000.uti, per il periodo 2018-2021;

IL RESPONSABILE DEL SETTORE CONTABILE

(Sig. Michele Tuccio)



EMENDAMENTO PROPOSTO DAI CONSIGLIERI COMUNALI

ART. 11 L.R. N. 9/2020 - FONDO PEREQUATIVO DEGLI ENTI LOCALI - AGEVOLAZIONI STRAORDINARIE SOGGETTE A CONDIZIONE SOSPENSIVA AI FINI DELLA TARI ANNO 2020 - INTEGRAZIONE REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI)

VISTO l'art. 11 della Legge Regionale 12 maggio 2020, n. 9, con cui è stato istituito il "Fondo perequativo degli Enti locali", con una dotazione di complessivi 300 milioni di euro, da destinarsi alla compensazione delle minori entrate dei Comuni che dispongono l'esenzione o la riduzione dei tributi locali, nonché per le concessioni di suolo pubblico e canoni di utilizzo in favore di operatori economici, enti e associazioni per il periodo in cui le suddette attività sono risultate sospese o soggette a limitazione a seguito dell'emergenza sanitaria Covid-19;

CONSIDERATO CHE con riferimento a quanto sopra è stata definita la prevista intesa con la Regione siciliana finalizzata alla individuazione dei criteri di riparto e delle somme a disposizione di ciascun ente locale;

DATO ATTO CHE per ciò che concerne il Comune di Sortino, la predetta norma ha, tra l'altro, determinato il fondo spettante in complessivi € 358.898,87;

Dato atto, ancora, che nella citata intesa raggiunta con la Regione Siciliana è previsto che il riparto effettivo avvenga sulla base dei dati forniti dai Comuni relativi alle effettive esenzioni/riduzioni/concessioni previste, e che ai fini dell'accesso al trasferimento regionale è necessario che il Comune compili la scheda rimessa a corredo della presente (**Allegato "A"**), che andrà approvata con delibera della Giunta municipale, sottoscritta dal Sindaco e dal Responsabile del Servizio Finanziario e trasmessa al Dipartimento regionale autonomie locali **entro e non oltre il termine del 15 ottobre 2020, decorso il quale i Comuni inadempienti saranno esclusi dal riparto;**

CONSIDERATO CHE questa Amministrazione è venuta nella determinazione, con riferimento al tributo TARI, di riconoscere i benefici di cui all'art.11 cit. ai soli operatori economici che è possibile individuare attraverso i cc.dd. codici ATECO indicati espressamente nei Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri che hanno disposto la chiusura temporanea delle rispettive attività, ancora, che la misura della riduzione debba assumere il valore del 50% del tributo dovuto per il 2020, riferito alla quota variabile della tariffa;

DATO ATTO CHE è stabilito che ragioni di tutela degli equilibri di bilancio impongono – nelle more che la Regione Siciliana adotti l'apposito Decreto di finanziamento, che seguirà l'attività di riprogrammazione delegata al Governo della Regione ai sensi dell'art.5 della medesima L.R. n.9/2020 e che costituirà il Comune di Sortino creditore della correlativa partita di entrata –, che la riduzione vada riconosciuta (con previsione regolamentare) agli operatori economici interessati al ricorrere della condizione sospensiva, sia nell'*an* che nel *quantum*, dell'approvazione e notifica al Comune e/o pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del detto Decreto di finanziamento e solo sotto forma di credito che sarà compensato con il tributo dovuto per l'anno 2021; Considerato che alla luce di tutti i benefici previsti, al fine di non sforare la somma complessivamente assegnata a questo Ente dalla Regione Siciliana, la misura agevolativa ai fini TARI non può superare il limite del 50%;

Vista la disciplina sulle regole da seguire ai fini dell'accertamento delle entrate e relativa imputazione contabile contenuta nel il PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITA' FINANZIARIA di cui all'Allegato n. 4/2 al D.Lgs 118/2011;

Ritenuto, pertanto, che ai fini dell'accertamento all'entrata del bilancio comunale del contributo spettante al Comune di Sortino valere sul Fondo Perequativo di cui all'art.11

della L.R. n.9/2020 occorre che sia adottato, previo espletamento da parte della Giunta Regionale delle procedure previste all'art.5, comma 2, della medesima L.R. n.9/2020, lo specifico "atto amministrativo di impegno relativo al contributo" de quo;

Dato atto che al fine di far fronte alla grave ed eccezionale emergenza economico sociale conseguente al coronavirus, è stata adottata la disciplina europea avente oggetto «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del Covid-19» - Temporary Framework, cui è stata data attuazione in Italia con gli artt. 53-64 del dl 34/2019, e che il predetto regime impone l'osservanza di obblighi di preventiva verifica, di monitoraggio, di rendicontazione e di registrazione nei registri Rna (Registro nazionale degli aiuti di stato), Sian (Sistema Informativo Agricolo Nazionale) e Sipa (Sistema italiano della pesca e dell'acquacoltura) a carico degli enti nell'ambito del riconoscimento di aiuti, a valere sulle proprie risorse finanziarie, a favore degli operatori economici;

Dato atto che i superiori adempimenti relativamente al Fondo Perequativo di cui all'art.11 cit. sono a carico della Regione Siciliana e che non risultano ancora stati adottati, ciò che determina l'inefficacia delle agevolazioni disposte dagli enti territoriali siciliani in attuazione della detta previsione normativa sino a quando l'adempimento non sarà assicurato dalla Regione siciliana;

Ritenuto, pertanto, che tutto quanto sopra impone la sottoposizione dell'efficacia della presente deliberazione e di tutto quanto in essa contenuto alla seguente duplice condizione sospensiva, che ha riguardo sia all'*an* che al *quantum* dell'agevolazione tributaria:

a) la prima condizione sospensiva ha riguardo alla circostanza che l'efficacia delle misure di agevolazione tributaria di cui alla presente deliberazione è strettamente subordinata alla notifica al Comune di Sortino e/o pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana del Decreto di attribuzione della quota spettante al Comune a valere sul citato Fondo Perequativo, entro il perentorio termine del 31/12/2020;

b) la seconda condizione sospensiva ha riguardo alla circostanza che l'efficacia delle misure di agevolazione tributaria di cui alla presente deliberazione è altresì strettamente subordinata all'avvenuto adempimento a carico della Regione Siciliana degli adempimenti di cui agli artt.53-64 del D.L. n.34/2020, diversamente configurandosi potenziali profili di non consentiti aiuti di stato;

Ritenuto di dovere stabilire che dall'approvazione della presente deliberazione, soggetta ad una duplice condizione sospensiva, non può sorgere a carico degli operatori economici interessati alcun diritto soggettivo e/o interesse legittimo, né un legittimo impedimento, se non all'avverarsi delle condizioni sospensive di cui alle superiori lettere *sub a) e b)*;

Visto il Regolamento per l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI), approvato con la deliberazione del Consiglio Comunale n. del ;

Preso atto che la L. 147/2013, istitutiva della tassa in oggetto, all'art. 1 c. 660 della dispone che "Il comune può deliberare, con regolamento di cui all'articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste dalle lettere da a) a e) del comma 659. La relativa copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune.";

Visti i D.P.C.M. del 8, 9, 11 e 22 marzo 2020 e del 10 e 26 aprile 2020 con i quali sono state individuate le attività identificabili da codice ATECO sottoposte a periodi di sospensione necessaria a fronteggiare l'emergenza sanitaria da Covid-19;

Tenuto conto che ai fini dell'attuazione di quanto occorre integrare il superiore regolamento attraverso l'inserimento del seguente articolo:

Art. 38 "Misure straordinarie valevoli per il solo 2020 soggette a condizione sospensiva finalizzate all'utilizzo del Fondo Perequativo di cui all'art.11 della L.R. n.9/2020":

Per il solo anno 2020, alle seguenti categorie di utenze non domestiche a cui è stata imposta la sospensione della propria attività a causa dell'emergenza sanitaria determinata dalla pandemia del COVID-19, la tassa è ridotta nella misura massima del 50% della quota variabile:

Classe	Categorie di attività ai fini Tari valide dal 01/01/2020
1	Associazione, museo, biblioteca, scuola, luogo di culto
3	Autorimesse e magazzini
4	Campeggi e impianti sportivi
6	Esposizione, autosaloni
13	Negozi di abbigliamento, calzatura, libreria, cartoleria
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato
17	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegnam, idraulico, fabbro
19	Carrozzeria, autofficina elettrauto
20	Attività industriali con capannoni di produzione
21	Attività artigianali di produzione beni specifici
22	Ristorante, trattoria, osteria, pizzeria, pub
23	Mensa, hamburgeria
24	Bar, caffè, pasticceria
30	Discoteca, night club

L'agevolazione di cui al presente articolo, non è cumulabile con altre riduzioni ed agevolazioni rivolte alle utenze non domestiche.

L'agevolazione di cui al precedente comma 1, che sarà compensata con pendenze precedenti riferite al medesimo tributo o, in assenza, con la tassa dovuta per l'anno 2021, è riconosciuta su apposita dichiarazione dell'interessato da presentare entro il termine del 1 marzo 2021.

La misura agevolativa di cui al presente articolo, ai sensi dell'art. 1, comma 660, della L. 147/2013, è iscritta in bilancio come autorizzazione di spesa, la cui copertura finanziaria è assicurata da risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune stesso.

La sua applicazione, pertanto, è strettamente subordinata all'effettivo trasferimento delle somme previste dallo specifico "Fondo Perequativo degli Enti Locali", ex art. 11 L.R. n. 9/2020, che si riterrà concretizzato solo al verificarsi della seguente duplice condizione sospensiva:

- a) notifica al Comune di Sortino e/o pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana del Decreto di attribuzione della quota spettante al Comune a valere sul citato Fondo Perequativo, entro il perentorio termine del 31/12/2020;
- b) avvenuto compimento a carico della Regione Siciliana degli adempimenti di cui agli artt. 53-64 del D.L. n. 34/2020, diversamente configurandosi potenziali profili di non consentiti aiuti di stato;

Nel caso in cui l'effettivo trasferimento dovesse essere diverso da quello stabilito nella pre-intesa con la Regione Siciliana, la percentuale di riduzione, di cui al superiore comma 1, sarà rideterminata in misura direttamente proporzionale all'importo del trasferimento stesso.

Il mancato verificarsi delle suddette condizioni sospensive renderà inapplicabile il presente articolo e pertanto non potrà sorgere a carico degli operatori economici interessati alcun diritto soggettivo e/o interesse legittimo, né un legittimo affidamento.

RILEVATO CHE per effetto dell'art. 138 del D.L.34/2020, sono state abrogate le disposizioni contenute nell'art. 57-bis del D.L. 124/2019 e nell'art. 1, comma 779, della L.160/2019, e, pertanto, le delibere di aliquote e tariffe ed i regolamenti di IMU e TARI devono approvarsi entro il termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;

DATO ATTO CHE il Decreto Legge n. 34 del 17/07/2020, convertito in Legge n. 77/2020, proroga il termine per la deliberazione del Bilancio di Previsione annuale per l'anno 2020 al 30/09/2020;

RICHIAMATO l'art. 107 del D.Lgs 18.08.2000, n. 267 ;

ESPRESSO il parere favorevole di regolarità tecnica, ai sensi del Decreto Legislativo n.267/2000;

ESPRESSO il parere favorevole di regolarità contabile, ai sensi del Decreto Legislativo n.267/2000;

La presente proposta sarà trasmessa successivamente all'approvazione del Collegio dei Revisori dei Conti non appena insediato.

VISTO l'articolo 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

PROPONGONO

All.On.le Consiglio Comunale;

Per i motivi espressi in narrativa e che si intendono riportati:

1.- Di modificare il Regolamento per l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI), approvato con la deliberazione del Consiglio comunale n. _____ del _____ attraverso l'inserimento del seguente articolo:

Art. 38 "Misure straordinarie valevoli per il solo 2020 soggette a condizione sospensiva finalizzate all'utilizzo del Fondo Perequativo di cui all'art.11 della L.R. n.9/2020":

Classe	Categorie di attività ai fini Tari valide dal 01/01/2020
1	Associazione, museo, biblioteca, scuola, luogo di culto
3	Autorimesse e magazzini
4	Campeggi e impianti sportivi
6	Esposizione, autosaloni
13	Negozi di abbigliamento, calzatura, libreria, cartoleria
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato
17	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro
19	Carrozzeria, autofficina elettrauto
20	Attività industriali con capannoni di produzione
21	Attività artigianali di produzione beni specifici

22	Ristorante, trattoria, osteria, pizzeria, pub
23	Mensa, hamburgeria
24	Bar, caffè, pasticceria
30	Discoteca, night club

Per il solo anno 2020, alle seguenti categorie di utenze non domestiche a cui è stata imposta la sospensione della propria attività a causa della emergenza sanitaria determinata dalla pandemia del COVID-19, la tassa è ridotta nella misura del 50%, nella quota variabile:

L'agevolazione di cui al presente articolo, non è cumulabile con altre riduzioni ed agevolazioni rivolte alle utenze non domestiche.

L'agevolazione di cui al precedente comma 1, che sarà compensata con pendenze precedenti riferite al medesimo tributo o, in assenza, con la tassa dovuta per l'anno 2021, è riconosciuta su apposita dichiarazione dell'interessato da presentare entro l'1 marzo 2021.

La misura agevolativa di cui al presente articolo, ai sensi dell'art. 1, comma 660, della L.147/2013, è iscritta in bilancio come autorizzazione di spesa, la cui copertura finanziaria è assicurata da risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune stesso.

La sua applicazione, pertanto, è strettamente subordinata all'effettivo trasferimento delle somme previste dallo specifico "Fondo Perequativo degli Enti Locali", ex art. 11 L.R. n. 9/2020, che si riterrà concretizzato solo al verificarsi della seguente duplice condizione sospensiva:

- c) notifica al Comune di Sortino e/o pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana del Decreto di attribuzione della quota spettante al Comune a valere sul citato Fondo Perequativo, entro il perentorio termine del 31.12.2020;
- d) avvenuto compimento a carico della Regione Siciliana degli adempimenti di cui agli artt.53-64 del D.L. n. 34/2020, diversamente configurandosi potenziali profili di non consentiti aiuti di stato;

Nel caso in cui l'effettivo trasferimento dovesse essere diverso da quello stabilito nella pre-intesa con la Regione Siciliana, la percentuale di riduzione, di cui al superiore comma 1, sarà rideterminata in misura direttamente proporzionale all'importo del trasferimento stesso.

Il mancato verificarsi delle suddette condizioni sospensive renderà inapplicabile il presente articolo e pertanto non potrà sorgere a carico degli operatori economici interessati alcun diritto soggettivo e/o interesse legittimo, né un legittimo affidamento.

2.- Di stabilire che l'efficacia del riconoscimento delle misure di agevolazione tributaria di cui al superiore nuovo articolo del Regolamento per l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI) è strettamente subordinata alla seguente duplice condizione sospensiva, che ha riguardo sia all'*an* che al *quantum* dell'agevolazione tributaria:

- e) la prima condizione sospensiva ha riguardo alla circostanza che l'efficacia delle misure di agevolazione tributaria di cui alla presente deliberazione è strettamente subordinata alla notifica al Comune di Sortino e/o pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana del Decreto di attribuzione della quota spettante al Comune a valere sul citato Fondo Perequativo, entro il perentorio termine del 31.12.2020;

f) la seconda condizione sospensiva ha riguardo alla circostanza che l'efficacia delle misure di agevolazione tributaria di cui alla presente deliberazione è altresì strettamente subordinata all'avvenuto compimento a carico della Regione Siciliana degli adempimenti di cui agli artt.53-64 del D.L. n.34/2020, diversamente configurandosi potenziali profili di non consentiti aiuti di stato;

3.- Di stabilire che dall'approvazione della presente deliberazione e dall'inserimento del superiore nuovo articolo nel Regolamento per l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI) che è soggetta all'avveramento delle condizioni sospensive di cui al punto 2., non può sorgere a carico degli operatori economici interessati alcun diritto soggettivo e/o interesse legittimo, né un legittimo impedimento;

4- di prendere atto che la predetta integrazione al regolamento TARI avrà efficacia dall'1/01/2020;

5- di dare atto che la presente deliberazione sarà trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze nei termini di legge, al fine della sua pubblicazione sul sito informatico dello stesso Ministero;

6-di pubblicare il Regolamento approvato, sul sito Istituzionale del Comune, nella sezione regolamenti e nell'apposita sezione Amministrazione Trasparenza;

7- di dichiarare la presente delibera immediatamente esecutiva, ai sensi dell'art. 16 della L.R. n. 44/91.

Stefano Lombardi
Stefano Dranesio
Antonio Lombardi
Piero Spumelle
Flavio Le All
Dessie Gira
Giuseppe Di
Antonio Di
Piero Di

COMUNE DI SORTINO

PROVINCIA DI SIRACUSA

Oggetto: Modifiche al regolamento per la disciplina della TARI da sottoporre al C regolamento per la disciplina della TARI consiglio Comunale

Il sottoscritto Michele Tuccio, in qualità di responsabile del Settore Ragioneria, sottopone all'approvazione del consiglio comunale la seguente modifica al regolamento per la disciplina della TARI a seguito della abolizione dell'imposta unica comunale (IUC) a valere dal 01/01/2020.

Nello specifico chiede di:


- modificare l'articolo 12 comma 4, sostituendo le parole articolo 20 con articolo 15;
- modificare la tabella riportata all'articolo 15 con quella di cui all'allegato 1 del DPR 158/99 denominata tabella 3a, utilizzata per il calcolo delle tariffe ai fini della tassa sui rifiuti TARI anno 2020, così come approvato dai revisori dei conti;

Che per mero errore formale non sono stati modificati.

Si allega:

- art 12 modificato;
- art 15 modificato

Il responsabile del Settore Ragioneria
Michele Tuccio



ART. 12
ARTICOLAZIONE DELLE TARIFFE ED ELEMENTI PER IL CALCOLO

1. Le tariffe sono composte da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per opere ed ai relativi ammortamenti, e da una quota variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio, compresi i costi di trattamento e smaltimento dei rifiuti.

2. Le tariffe sono articolate nelle fasce di:

a) utenza domestica, che comprende i luoghi di civile abitazione e relative pertinenze;

b) utenza non domestica, che comprende tutte le altre utenze, tra cui le comunità, le attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.

3. L'insieme dei costi, a cui dare copertura attraverso il tributo, risultanti dal piano finanziario approvato, è ripartito tra le utenze domestiche e non domestiche secondo la percentuale di produzione di rifiuti delle due fasce, per quanto stabilito nella previsione di calcolo.

4. La tariffa fissa, di ogni categoria, determinata imputando le rispettive parti di costo è calcolata sulla base dei relativi coefficienti, K_a per le utenze domestiche, mentre per le utenze non domestiche si rimanda all'allegato A di cui all'articolo 15

ART.15

CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE

1. Le categorie delle utenze non domestiche sono quelle riportate nel seguente allegato A

	Attività per comuni > 5000 abitanti	Kc Coefficiente potenziale produzione		
		NORD min - max	CENTRO min - max	SUD min - max
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,40-0,67	0,43-0,61	0,45-0,63
2	Cinematografi e teatri	0,30-0,43	0,39-0,46	0,33-0,47
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	0,51-0,60	0,43-0,52	0,36-0,44
4	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	0,76-0,88	0,74-0,81	0,63-0,74
5	Stabilimenti balneari	0,38-0,64	0,45-0,67	0,35-0,59
6	Esposizioni, autosaloni	0,34-0,51	0,33-0,56	0,34-0,57
7	Alberghi con ristorante	1,20-1,64	1,08-1,59	1,01-1,41
8	Alberghi senza ristorante	0,95-1,08	0,85-1,19	0,85-1,08
9	Case di cura e riposo	1,00-1,25	0,89-1,47	0,90-1,09
10	Ospedali	1,07-1,29	0,82-1,70	0,86-1,43
11	Uffici, agenzie, studi professionali	1,07-1,52	0,97-1,47	0,90-1,17
12	Banche ed istituti di credito	0,55-0,61	0,51-0,86	0,48-0,79
13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli	0,99-1,41	0,92-1,22	0,85-1,13
14	edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	1,11-1,80	0,96-1,44	1,01-1,50
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	0,60-0,83	0,72-0,86	0,56-0,91
16	Banchi di mercato beni durevoli	1,09-1,78	1,08-1,59	1,19-1,67
17	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbieri, estetista	1,09-1,48	0,98-1,12	1,19-1,50
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	0,82-1,03	0,74-0,99	0,77-1,04
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	1,09-1,41	0,87-1,26	0,91-1,38
20	Attività industriali con capannoni di produzione	0,38-0,92	0,32-0,89	0,33-0,94
21	Attività artigianali di produzione beni specifici	0,55-1,09	0,43-0,88	0,45-0,92
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	5,57-9,63	3,25-9,84	3,40-10,28
23	Mense, birrerie, amburgherie	4,85-7,63	2,67-4,33	2,55-6,33
24	Bar, caffè, pasticceria	3,96-6,29	2,45-7,04	2,56-7,36
25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	2,02-2,76	1,49-2,34	1,56-2,44
26	Plurilicenze alimentari e/o miste	1,54-2,61	1,49-2,34	1,56-2,45
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	7,17-11,29	4,23-10,76	4,42-11,24
28	Ipermercati di generi misti	1,56-2,74	1,47-1,98	1,65-2,73
29	Banchi di mercato genere alimentari	3,50-6,92	3,48-6,58	3,35-8,24
30	Discoteche, night-club	1,04-1,91	0,74-1,83	0,77-1,91



COMUNE DI SORTINO

PROVINCIA DI SIRACUSA

**REGOLAMENTO PER LA
DISCIPLINA
DELLA TASSA SUI RIFIUTI
(TARI)**

Approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 23 del 28 settembre 2020

INDICE

	TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI	
Art. 1	Oggetto del regolamento	Pag. 3
Art. 2	Presupposto	Pag. 3
Art. 3	Definizione di rifiuto e assimilazione dei rifiuti speciali agli urbani	Pag. 3
Art. 4	Soggetti passivi	Pag. 4
Art. 5	Locali e aree scoperte soggetti al tributo	Pag. 4
Art. 6	Locali e aree scoperte non soggetti al tributo	Pag. 4
Art. 7	Determinazione della superficie tassabile	Pag. 5
Art. 8	Produzione di rifiuti speciali non assimilati agli urbani - riduzioni superficiali	Pag. 5
Art. 9	Istituzioni scolastiche statali	Pag. 6
	TITOLO II - TARIFFA	
Art. 10	Costo di gestione del servizio rifiuti e criteri di redazione del piano finanziario	Pag. 7
Art. 11	Criteri generali per la determinazione delle tariffe e per la gestione del servizio di rifiuti urbani ed assimilati	Pag. 7
Art. 12	Articolazione delle tariffe ed elementi per il calcolo	Pag. 8
Art. 13	Periodi di applicazione del tributo	Pag. 8
Art. 14	Criteri per la determinazione del nucleo e la classificazione delle utenze domestiche	Pag. 10
Art. 15	Classificazione delle utenze non domestiche	Pag. 11
	TITOLO III – RIDUZIONI ED AGEVOLAZIONI	
Art. 16	Tributo giornaliero	Pag. 13
Art. 17	Tributo per gli ambulanti	Pag. 13
Art. 18	Tributo provinciale	Pag. 14
Art. 19	Riduzioni per la raccolta differenziata	Pag. 14
Art. 19/bis	Riduzioni per gli esercizi pubblici "NO SLOT"	Pag. 15
Art. 20	Riduzioni per le utenze non domestiche non stabilmente attive	Pag. 15
Art. 21	Riduzioni per prestazione del servizio con livelli di qualità fuori standard	Pag. 16
Art. 22	Ulteriori riduzioni ed esenzioni	Pag. 16
Art. 23	Limiti massimi delle riduzioni	Pag. 18
	TITOLO IV – DICHIARAZIONE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE	
Art. 24	Obbligo di dichiarazione e costruzione ed aggiornamento della banca dati	Pag. 19
Art. 25	Contenuto e presentazione della dichiarazione	Pag. 19
Art. 26	Poteri del comune	Pag. 21
Art. 27	Accertamento	Pag. 22
Art. 28	Sanzioni	Pag. 22
Art. 29	Riscossione coattiva	Pag. 23
Art. 30	Riscossione	Pag. 23
Art. 31	Funzionario responsabile del tributo	Pag. 24
Art. 32	Interessi	Pag. 24
Art. 33	Rimborsi	Pag. 25
Art. 34	Somme di modesto ammontare	Pag. 25
Art. 35	Contenzioso	Pag. 25
	TITOLO V – DISPOSIZIONI FINALI	
Art. 36	Norma di rinvio	Pag. 26
Art. 37	Entrata in vigore e norme finali	Pag. 26
Art. 38	Misure straordinarie valevoli per il solo 2020 soggette a condizione sospensiva finalizzate all'utilizzo del Fondo Perequativo di cui all'art.11 della L.R. n.9/2020	Pag. 26

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento disciplina l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI), ai sensi dell'art. 1, commi 641 e seguenti, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147.
2. La tassa è destinata a finanziare i costi del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani e assimilati, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori, comprovandone l'avvenuto trattamento secondo la normativa vigente.
3. Il servizio integrato di gestione comprende il complesso delle attività volte ad ottimizzare la gestione dei rifiuti urbani, (indipendentemente dalla classificazione che assumono durante il loro percorso) vale a dire: l'attività di raccolta e trasporto; l'attività di trattamento e smaltimento dei RU; l'attività di trattamento e recupero; l'attività di spazzamento e lavaggio strade, nonché l'attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti.

ART. 2 PRESUPPOSTO

1. Presupposto della TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, identificati dal successivo art. 5.
2. Il tributo è destinato alla copertura dei costi relativi al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti come individuati dall'articolo 13 del presente regolamento, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori, comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
3. Per utenze domestiche si intendono tutti i locali destinati a civile abitazione, mentre per utenze non domestiche tutti i restanti locali ed aree soggetti al tributo, tra cui le comunità, le attività agricole e connesse, commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.

ART. 3 DEFINIZIONE DI RIFIUTO E ASSIMILAZIONE DEI RIFIUTI SPECIALI AGLI URBANI

1. La definizione e la classificazione dei rifiuti è stabilita dalle disposizioni del Decreto Legislativo 3/04/2006, n. 152 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Ai sensi dell'art. 184 comma 2 lettera b) del D.lgs. 152/2006 e s.m.i., sono classificati come rifiuti urbani i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di civile abitazione, assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità, come specificato nel "Regolamento Comunale per la Gestione dei Rifiuti e per l'Igiene Ambientale" a cui si rimanda.

ART. 4 SOGGETTI PASSIVI

1. La TARI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, di cui al successivo art. 5, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, con vincolo di solidarietà nel caso di pluralità di possessori o di detentori dei locali o delle aree stesse.
2. Nell'ipotesi di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TARI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie.
3. Per i locali in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali e per le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori. A quest'ultimi spettano invece tutti i diritti e sono tenuti a tutti gli obblighi derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree scoperte in uso esclusivo.

ART. 5 LOCALI E AREE SCOPERTE SOGGETTI AL TRIBUTO

1. Sono soggetti alla TARI tutti i locali comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa al suolo o nel suolo, chiusi o chiudibili da ogni lato verso l'esterno qualunque sia la loro destinazione o il loro uso, suscettibili di produrre rifiuti urbani, insistenti nel territorio del Comune.
2. Sono altresì soggette al tributo tutte le aree scoperte occupate o detenute, a qualsiasi uso adibite, la cui superficie insiste nel territorio comunale, suscettibili di produrre rifiuti urbani, escluse quelle aventi destinazione accessoria o pertinenziale a locali a loro volta assoggettati al prelievo.

ART. 6 LOCALI ED AREE SCOPERTE NON SOGGETTI AL TRIBUTO

1. Sono escluse dal tributo:
 - a) le aree scoperte pertinenziali ed accessorie a civili abitazioni;
 - b) le aree comuni condominiali, di cui all'art 1117 del codice civile che non siano occupate o detenute in via esclusiva quali androni e scale, ascensori, altri luoghi di passaggio o di utilizzo collettivo.
2. Sono altresì esclusi dal tributo:
 - a) i locali o le aree non suscettibili di produrre rifiuti in misura apprezzabile per obiettive condizioni di inutilizzabilità o altra causa ostativa, al loro effettivo utilizzo, nella quale si trovino o si vengano a trovare nel tempo, in particolare in assenza di ogni tipologia di fornitura attiva di pubblici servizi (idrico, energia elettrica, calore, gas, telefonia,

informatica, ecc.) nonché di arredamento o macchinari sempre che gli stessi non siano destinati ad altri scopi e/o utilizzi;

b) i locali e le aree per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti urbani e assimilati per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione o civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stati esteri.

3. Le condizioni di esclusione debbono essere riscontrabili sulla base di elementi oggettivi e direttamente rilevabili, descritte e idoneamente documentate nella dichiarazione iniziale o in sede di richiesta di modifica o variazione.

4. Nel caso sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze totalmente escluse dal tributo, ai sensi del presente articolo, sarà applicato il tributo per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre ad eventuali sanzioni.

ART. 7

DETERMINAZIONE DELLA SUPERFICIE TASSABILE

1. In sede di prima applicazione della TARI, la superficie tassabile è data, per tutti gli immobili soggetti al prelievo, dalla superficie calpestabile. Ai fini dell'applicazione del tributo si considerano le superfici già dichiarate o accertate ai fini della TARES, di cui all'art. 14 del Decreto Legge 6/12/2011, n. 201,

2. Per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, a decorrere dalla compiuta attivazione delle procedure volte a realizzare l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna, di cui all'art. 1, comma 647, della Legge 27/12/2013, n. 147, la superficie tassabile sarà determinata, a regime, dall'80% della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal D.P.R. 23/03/1998, n.138.

3. Per le altre unità immobiliari, diverse da quelle di cui al comma precedente, come per le aree scoperte operative, la superficie imponibile resta quella calpestabile.

4. Nella determinazione della superficie assoggettabile non si tiene conto di quella di cui al successivo articolo 13.

ART. 8

PRODUZIONE DI RIFIUTI SPECIALI NON ASSIMILATI AGLI URBANI- RIDUZIONI SUPERFICIE

1. Nella determinazione della superficie dei locali e delle aree scoperte assoggettabili alla TARI non si tiene conto di quella parte delle stesse dove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali non assimilati agli urbani, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che gli stessi dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.

2. Nell'ipotesi in cui vi siano obiettive difficoltà nel delimitare le superfici ove si formano rifiuti speciali non assimilati, stante la contestuale produzione anche di rifiuti speciali assimilati, l'individuazione delle stesse è effettuata in maniera forfettaria applicando

all'intera superficie su cui l'attività viene svolta le seguenti percentuali, distinte per tipologia di attività economiche.

3. La riduzione, a pena di decadenza, sarà applicata esclusivamente su esplicita richiesta del contribuente da presentare mediante idonei modelli di dichiarazione entro i termini di legge, da ritirare presso l'ufficio tributi. Per eventuali attività non considerate nella tabella precedente, si fa riferimento a criteri di analogia.
4. Per fruire delle agevolazioni di cui ai commi precedenti gli interessati devono obbligatoriamente:
 - indicare nella denuncia originaria o di variazione il ramo di attività e la sua classificazione (industriale, artigianale, commerciale, di servizio, ecc.) nonché le superfici di formazione dei rifiuti o sostanze, producendo contratto con Ditta specializzata per lo smaltimento dei rifiuti speciali;
 - presentare al Comune copia del formulario di identificazione dei rifiuti entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento.
5. In caso di mancato adempimento di cui al comma precedente le agevolazioni non potranno avere effetto fino a quando non verrà presentata la relativa dichiarazione.

ATTIVITÀ	% di abbattimento
Ambulatori medici, odontoiatri, laboratori radiologici e di analisi, veterinari	20
Laboratori tipografici, laboratori fotografici,	20
Rosticcerie, pasticcerie, paninerie, pizzerie, trattorie, pub	20
Lavanderie a secco, tintorie	20
Parrucchieri, barbieri, estetisti	30
Vetriere, marmisti, officine di carpenteria metallica e di lavorazione di prodotti industriali, vendita materiali edili da costruzione in genere	30
Macellerie con lavorazioni delle carni, pescherie, ortofrutta, fiori e piante	30
Autofficine per riparazioni veicoli, gommisti, autocarrozzerie, falegnamerie, elettrauto	40
Distributore di carburante	40

ART. 9 ISTITUZIONI SCOLASTICHE STATALI

Alle istituzioni scolastiche statali continuano ad applicarsi le norme dell'art. 33-bis del D.L. 31/12/2007, n. 248, convertito con modificazioni dalla Legge 28/02/2008, n. 31.

TITOLO II -TARIFFA

ART. 10

COSTO DI GESTIONE DEL SERVIZIO RIFIUTI E CRITERI DI REDAZIONE DEL PIANO FINANZIARIO

1. La tassa deve garantire la copertura integrale di tutti i costi efficienti relativi agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, nonché di tutti i costi d'esercizio del servizio integrato di gestione dei rifiuti, inclusi i costi di cui all'articolo 15 del D.Lgs. 13 gennaio 2003, n. 36, individuati in base al nuovo metodo tariffario definito dalla deliberazione dell'autorità di regolazione reti, energia, ambienti (Arera) n. 443 del 31 ottobre 2019.
2. Dal costo deve essere sottratto quello relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali.
3. Nella determinazione dei costi di cui al comma 1 sono state considerate anche le risultanze dei fabbisogni standard.
4. Il gestore predispone annualmente il piano economico finanziario, secondo quanto stabilito dal nuovo metodo tariffario introdotto dalla deliberazione Arera n. 443/2019 e lo trasmette al Comune per la validazione. Successivamente, il piano finanziario viene trasmesso all'Arera per la definitiva approvazione, mentre il Comune procede con l'approvazione delle tariffe. In caso di inerzia da parte del gestore o dell'ente territorialmente competente, si applica quanto previsto dall'art. 7 della deliberazione Arera n. 443/2019.
5. Il contenuto del piano finanziario è stabilito sulla base delle norme dell'art. 8 del D.P.R. 158/99, nonché dell'art. 18 dell'allegato alla deliberazione ARERA n. 443/2019.

ART. 11

CRITERI GENERALI PER LA DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI RIFIUTI URBANI ED ASSIMILATI

1. Il tributo comunale è corrisposto in base a tariffe commisurate ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
2. Le tariffe si conformano alle disposizioni contenute nel D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, e sono anche commisurate alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte.
3. Le tariffe sono approvate con deliberazione del Consiglio Comunale da adottarsi entro la data di approvazione del bilancio di previsione relativo alla stessa annualità.
4. La deliberazione approvata entro il termine indicato al comma precedente, per disposizioni di legge, ha effetto al 1° gennaio dell'anno di riferimento.
5. Qualora la deliberazione non sia adottata entro il termine di cui al precedente comma 4, per l'anno di competenza si applicano le tariffe, per ogni categoria, dell'ultima deliberazione validamente assunta dal Consiglio Comunale.
6. Fino a diversa regolamentazione disposta dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, ai sensi dell'articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2017, n. 20, nel provvedimento di determinazione delle tariffe del tributo, i coefficienti di cui all'allegato 1, tabelle

2, 3a, 3b, 4a e 4b del regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, possono essere adottati in misura inferiore ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento e possono altresì non essere considerati i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del citato allegato.

ART. 12 ARTICOLAZIONE DELLE TARIFFE ED ELEMENTI PER IL CALCOLO

1. Le tariffe sono composte da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per opere ed ai relativi ammortamenti, e da una quota variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio, compresi i costi di trattamento e smaltimento dei rifiuti.

2. Le tariffe sono articolate nelle fasce di:

- a) utenza domestica, che comprende i luoghi di civile abitazione e relative pertinenze;
- b) utenza non domestica, che comprende tutte le altre utenze, tra cui le comunità, le attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.

3. L'insieme dei costi, a cui dare copertura attraverso il tributo, risultanti dal piano finanziario approvato, è ripartito tra le utenze domestiche e non domestiche secondo la percentuale di produzione di rifiuti delle due fasce, per quanto stabilito nella previsione di calcolo.

4. La tariffa fissa, di ogni categoria, determinata imputando le rispettive parti di costo è calcolata sulla base dei relativi coefficienti, K_a per le utenze domestiche, mentre per le utenze non domestiche si rimanda all'allegato A di cui all'articolo 15

ART. 13 PERIODI DI APPLICAZIONE DEL TRIBUTO

1. Il tributo è dovuto, limitatamente al periodo dell'anno in cui sussiste il presupposto, ed è computato a giorni.

2. L'obbligazione alla corresponsione del tributo decorre dal giorno stesso in cui si realizza il presupposto oggettivo e sussiste sino all'ultimo giorno di permanenza del presupposto stesso.

3. Se la dichiarazione di cessazione è presentata in ritardo si presume che l'utenza sia cessata alla data di presentazione, salvo che l'utente dimostri con idonea documentazione la data di effettiva cessazione.

4. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno, in particolare nelle superfici e/o nelle destinazioni d'uso dei locali e delle aree scoperte, che comportano un aumento di tariffa producono effetti dal giorno di effettiva variazione degli elementi stessi. Il medesimo principio vale anche per le variazioni che comportino una diminuzione di tariffa, a condizione che la dichiarazione, se dovuta, sia prodotta entro i termini previsti dal

regolamento, decorrendo altrimenti dalla data di presentazione. Le variazioni di tariffa saranno di regola conteggiate a conguaglio.

Quadro esemplificativo delle variazioni d'ufficio più ricorrenti		
Tipologia informazione	Casistica	Termini della modifica
Decesso/Emigrato	Titolare del tributo con casa in affitto con almeno due occupanti	Il tributo viene intestato ad uno degli occupanti presenti sulla scheda famiglia (intestatario) ed aggiornato il numero dei componenti
Decesso/Emigrato	Titolare del tributo con casa in affitto con un solo occupante	Il tributo viene intestato al proprietario dell'immobile come immobile a disposizione
Decesso/Emigrato	Titolare del tributo con casa in proprietà con almeno due occupanti	Il tributo viene intestato ad eventuale co-proprietario o ad uno degli occupanti presenti sulla scheda famiglia ed aggiornato il numero dei componenti
Decesso	Titolare del tributo con casa in proprietà con un solo occupante	Il tributo viene intestato "agli eredi di" in attesa che gli stessi vengano definiti come casa a disposizione
Emigrato	Titolare del tributo con casa in proprietà con un solo occupante	Il tributo rimane intestato alla stessa persona come casa a disposizione
Decesso/Emigrato	Non titolare del tributo	Viene aggiornato il numero dei componenti del nucleo familiare
Decesso	Titolare del tributo in qualità di proprietario nei casi previsti dal Reg. comunale	Il tributo viene intestato ad eventuale co-proprietario ovvero viene intestato "agli eredi di" in attesa che gli stessi vengano definiti
Nascita	Tutti i casi di utenze domestiche	Viene aggiornato il numero dei componenti del nucleo familiare
Immigrato	Se in casa di proprietà (se nuovo immobile serve recuperare i dati catastali)	Si intesta l'utenza (residenza) e si definisce la composizione del nucleo familiare (con modifica di eventuali dati già precedentemente inseriti per lo stesso immobile)
	Se in casa in affitto (normale)	Si intesta l'utenza del luogo in cui è dichiarata la residenza e si definisce la composizione del nucleo familiare (con modifica di eventuali dati già precedentemente inseriti per lo stesso immobile)
Variazioni di residenza	In via generale	Modifica e aggiornamento dei ruoli sia sulla provenienza sia sulla destinazione

ART. 14

CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DEL NUCLEO E LA CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE DOMESTICHE

1. Per le utenze domestiche condotte da persone fisiche che vi hanno stabilito la propria residenza anagrafica, il numero degli occupanti è quello del nucleo familiare risultante all'Anagrafe del Comune o da variazione successivamente intervenuta e regolarizzata presso l'Anagrafe stessa. Devono inoltre essere dichiarate le persone che, pur non facendo parte del nucleo familiare, hanno dimora fissa presso la medesima utenza (colf, badanti, ...).
2. Per le utenze domestiche occupate da soggetti non residenti e per quelle tenute a disposizione dai proprietari (seconde case), per tutti gli utilizzi temporanei inferiori a sei mesi ed ogni altro caso analogo si assume come numero un solo occupante.
3. Le abitazioni stagionali (con utilizzo non superiore a 183 giorni nell'anno solare) i locali abitativi tenuti a disposizione, la parte abitativa delle costruzioni rurali degli agricoltori, si considerano utenze domestiche condotte da unico occupante.
4. Riguardo alle unità abitative, di proprietà o possedute a titolo di usufrutto, uso o abitazione, tenute a disposizione, non locate o comunque utilizzate a vario titolo, non vengono considerate, previa presentazione di richiesta documentata, ai fini del computo degli occupanti, le persone già ivi anagraficamente residenti che hanno trasferito la residenza o domicilio in Residenze Sanitarie Assistenziali o istituti sanitari.
5. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio e il titolare e responsabile del tributo è uno degli intestatari della scheda famiglia con vincolo di solidarietà con tutti gli occupanti, indipendentemente dal nucleo familiare di appartenenza.
6. Le utenze domestiche sono classificate, secondo quanto previsto dal D.P.R. 158/1999, in categorie da 1 a 6 componenti e oltre, il nucleo familiare.
7. Nella seguente tabella sono indicate le categorie ed i rispettivi range dei coefficienti Ka e Kb di cui al D.P.R. 158/1999, utilizzati secondo le disposizioni del presente regolamento:

Comune di Sortino - popolazione > 5.000 abitanti (Sud Italia)		
Ka Coefficiente di adattamento per superficie e numero di componenti del nucleo familiare		
Kb Coefficiente minimo proporzionale di produttività per numero di componenti del nucleo familiare		
Descrizione	Coeff. Ka parte fissa	Coeff. Kb Min. parte variabile
Famiglie di 1 componente	0,81	0,60
Famiglie di 2 componenti	0,94	1,40
Famiglie di 3 componenti	1,02	1,80
Famiglie di 4 componenti	1,09	2,20
Famiglie di 5 componenti	1,10	2,90
Famiglie di 6 componenti e più	1,06	3,40
Cantine, garage o altri simili luoghi di deposito (superfici domestiche accessorie, comma 4 art.14 del regolamento)	0,81	0,60
Abitazioni stagionali – Locali abitativi tenuti a disposizione - parte abitativa delle costruzioni rurali degli agricoltori	0,81	0,60

ART. 15
CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE

1. Le categorie delle utenze non domestiche sono quelle riportate nel seguente allegato A

	Attività per comuni > 5000 abitanti	Kc coefficiente potenziale produzione		
		NORD min - max	CENTRO min - max	SUD min - max
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,40 – 0,67	0,43-0,61	0,45-0,63
2	Cinematografi e teatri	0,30-0,43	0,39-0,46	0,33-0,47
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	0,51-0,60	0,43-0,52	0,36-0,44
4	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	0,76-0,88	0,74-0,81	0,63-0,74
5	Stabilimenti balneari	0,38-0,64	0,45-0,67	0,35-0,59
6	Esposizioni, autosaloni	0,34-0,51	0,33-0,56	0,34-0,57
7	Alberghi con ristorazione	1,20-1,64	1,08-1,59	1,01-1,41
8	Alberghi senza ristorazione	0,95-1,08	0,85-1,19	0,85-1,08
9	Case di cura e riposo	1,00-1,25	0,89-1,47	0,90-1,09
10	Ospedali	1,07-1,29	0,82-1,70	0,86-1,43
11	Uffici,agenzie,studii professionali	1,07-1,52	0,97-1,47	0,90-1,17
12	Banche ed istituti di credito	0,55-0,61	0,51-0,86	0,48-0,79
13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli	0,99-1,41	0,92-1,22	0,85-1,13
14	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	1,11-1,80	0,96-1,44	1,01-1,50
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	0,60-0,83	0,72-0,86	0,56-0,91
16	Banchi di mercato beni durevoli	1,09-1,78	1,08-1,59	1,19-1,67
17	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista	1,09-1,48	0,98-1,12	1,19-1,50
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	0,82-1,03	0,74-0,99	0,77-1,04
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	1,09-1,41	0,87-1,26	0,91-1,38
20	Attività industriali con capannoni di produzione	0,38-0,92	0,32-0,89	0,33-0,94
21	Attività artigianali di produzione beni specifici	0,55-1,09	0,43-0,88	0,45-0,92
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	5,57-9,63	3,25-9,84	3,40-10,28
23	Mense, birrerie, amburgherie	4,85-7,63	2,67-4,33	2,55-6,33
24	Bar, caffè, pasticceria	3,96-6,29	2,45-7,04	2,56-7,36
25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	2,02-2,76	1,49-2,34	1,56-2,44
26	Plurilicenze alimentari e/o miste	1,54-2,61	1,49-2,34	1,56-2,45
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	7,17-11,29	4,23-10,76	4,42-11,24
28	Ipermercati di generi misti	1,56-2,74	1,47-1,98	1,65-2,73
29	Banchi di mercato genere alimentari	3,50-6,92	3,48-6,58	3,35-8,24
30	Discoteche, night club	1,04-1,91	0,74-1,83	0,77-1,91

2. L'inserimento di un'utenza in una delle categorie di attività previste dal precedente comma viene, di norma, effettuata sulla base della classificazione delle attività economiche ATECO, adottata dall'ISTAT, relativi all'attività principale o ad eventuali attività secondarie, fatta salva la prevalenza dell'attività effettivamente svolta.
3. Le attività non comprese nella precedente tabella sono associate alla categoria di attività che presenta maggiore analogia o sotto il profilo della destinazione d'uso o della potenzialità quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti.
4. Alle superfici che presentano un'autonoma e distinta utilizzazione, se ben perimetrata, sono applicate le tariffe corrispondenti alla specifica tipologia d'uso.
5. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un'attività economica o professionale, alla superficie a tal fine utilizzata è applicata la tariffa prevista per la specifica attività esercitata.
6. Nelle unità immobiliari adibite ad impianti sportivi limitatamente ai grandi spazi attrezzati, quali ad esempio gradinate e tribune, coperte o scoperte, il tributo è calcolato sui giorni di effettiva utilizzazione nelle modalità previste all'art. 21 del presente regolamento. Il contribuente è obbligato a comunicare al Comune tutti i periodi di utilizzo, per ogni anno solare, a consuntivo dell'anno precedente e preventivati per l'anno in corso, entro il mese di gennaio. Sono soggetti al tributo secondo le regole ordinarie gli altri locali ed aree scoperte fatte salve eventuali esclusioni di cui al presente Regolamento.

TITOLO III – RIDUZIONI ED AGEVOLAZIONI

ART. 16 TRIBUTO GIORNALIERO

1. Il tributo si applica in base a tariffa giornaliera ai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, ossia per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico.
2. La tariffa applicabile è determinata rapportando a giorno la tariffa annuale relativa alla corrispondente categoria di attività non domestica aumentata del 100%.
3. In mancanza della corrispondente voce di uso nella classificazione contenuta nel presente regolamento è applicata la tariffa della categoria recante voci di uso analoghe per attitudine quantitativa e/o qualitativa a produrre rifiuti urbani e assimilati.
4. L'obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento del tributo da effettuarsi con le modalità e nei termini previsti per la tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche.
5. Al tributo giornaliero non si applicano riduzioni ed agevolazioni.
6. Il tributo giornaliero non è dovuto nei seguenti casi:
 - a) occupazioni di aree scoperte con pedane e/o spazi delimitati, da parte di esercizi pubblici per la somministrazione di alimenti e bevande, se autorizzate, nelle immediate vicinanze dell'esercizio pubblico;
 - b) occupazioni di aree pubbliche per il solo carico e scarico delle merci o per traslochi familiari anche se di durata superiore a tre ore;
 - c) occupazioni, fino a un massimo di quattro ore, effettuate da esercenti di mestieri itineranti (mimi, suonatori, pittori, ecc.).
 - d) per i banchetti di movimenti politici o di Associazioni Onlus, comunque non eccedenti i 16 metri quadrati, e sempre esclusa la somministrazione di bevande o alimenti.
7. Per tutto quanto non previsto dal presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del presente regolamento.

ART. 17 TRIBUTO PER GLI AMBULANTI

1. Sono soggetti al pagamento del tributo giornaliero anche i venditori ambulanti del settore alimentare.

2. La tariffa applicabile è determinata rapportando a giorno la tariffa annuale relativa alla corrispondente categoria di attività non domestica aumentata del 100%.
3. Gli ambulanti all'atto della richiesta di rilascio della licenza o del nulla osta al Comune di Sortino, dovranno dimostrare di aver provveduto al pagamento del tributo.

ART. 18 TRIBUTO PROVINCIALE

1. Ai soggetti passivi del tributo comunale sui rifiuti, compresi i soggetti tenuti a versare il tributo giornaliero, è applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19, del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.
2. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al tributo comunale, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo complessivo del tributo comunale, ed è versato dal Comune all'Amministrazione Provinciale.

ART. 19 RIDUZIONI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA

1. La gestione dei rifiuti rappresenta, per il Comune, una delle maggiori sfide a causa degli onerosi costi ambientali e finanziari che comporta. Per attuare una raccolta differenziata di qualità è necessario ottenere il pieno consenso dei cittadini che, grazie ad un'informazione costante, mirata, essenziale ed efficiente, saranno i protagonisti della prima fase del processo di recupero dei rifiuti a tutela dell'ambiente
2. Il Comune, in atto, effettua il servizio porta a porta, su tutto il centro abitato. Obiettivi specifici sono l'incremento dei quantitativi di rifiuti da avviare al riciclaggio senza trascurare la qualità dei materiali che derivano da tale raccolta.
3. Qualora nel Comune non sia stato ancora adottato il sistema di tariffazione puntuale per il calcolo del tributo T.A.R.I. ma si disponga di un Centro di Raccolta, o di un centro stoccaggio rifiuti e/o di una ecostazione, dotati di sistema di riconoscimento utente e di sistema pesatura rifiuti, a tutte le utenze domestiche e non domestiche che si recheranno in tali luoghi per effettuare i conferimenti dei rifiuti e si attrezzeranno al regolamento previsto, dovrà essere riconosciuto un bonus/sgravio da applicare sulla quota variabile del tributo, proporzionalmente alla quantità di materiale differenziato correttamente conferito. Le modalità dovranno essere disciplinate con apposito atto di Giunta Municipale, che all'occasione dovrà essere redatto.
4. La copertura finanziaria delle somme necessarie al riconoscimento dei bonus/sgravi di cui al presente articolo sarà assicurata dagli introiti derivanti dalla vendita dagli scarti destinati al riciclo.
5. Per le utenze domestiche che adottano il compostaggio si rinvia all'apposito regolamento approvato dal C.C. con atto n. 25 del 13/05/2014.

ART. 19 BIS
RIDUZIONI PER GLI ESERCIZI PUBBLICI "NO SLOT"

1. Il Comune applica una riduzione del 30% sia della parte fissa che di quella variabile del tributo, agli esercizi pubblici e tabaccherie che, a seguito di apposita istanza presentata con modello allegato al presente regolamento e resa ai sensi del D. P. R. 28 dicembre 2000 n. 445 "Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa" art. 75 e 76 del medesimo D. P. R. (allegato A), dichiareranno di aver deciso di non installare all'interno del proprio esercizio le apparecchiature del gioco d'azzardo (esempio slot machine, video poker, etc) o ne decidono la dismissione.
2. L'istanza deve essere presentata all'ufficio protocollo del Comune ogni anno nei tempi sotto evidenziati:
per l'anno 2014 entro il 15 ottobre.
Per gli anni dal 2015 in poi entro il 30 ottobre.
3. Gli esercizi che presentano istanza saranno soggetti al controllo da parte della Polizia Municipale che verificherà la veridicità delle dichiarazioni rese e comunicherà all'ufficio tributi l'esito della verifica al fine della concessione delle agevolazioni.
4. Accertata la veridicità delle dichiarazioni rese, e ricevuta la comunicazione dall'ufficio di Polizia Municipale, l'Ufficio Tributi procederà a calcolare l'importo del tributo tenendo conto della riduzione di cui al presente articolo.
5. Qualora un esercizio pubblico o tabaccheria durante il corso dell'anno solare venisse meno a quanto dichiarato con l'istanza e agli impegni nella stessa assunta, allo stesso verrà revocato il beneficio della riduzione e l'Ufficio Tributi provvederà a far recapitare i bollettini per la copertura dell'importo dovuto.
6. È fatto obbligo agli esercizi pubblici o tabaccherie di esporre nel locale ben visibile il simbolo no slot (allegato (B)), anche l'adempimento di questo obbligo verrà controllato periodicamente dalla Polizia Municipale.

ART. 20
RIDUZIONI PER LE UTENZE NON DOMESTICHE NON STABILMENTE ATTIVE

1. Ai locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, purché non superiore a 250 giorni nell'anno solare si applica, sulla quota fissa e su quella variabile, una riduzione del 10%.
2. La predetta riduzione si applica se le condizioni di cui al primo comma risultano da licenza o atto assentivo rilasciato dai competenti organi per l'esercizio dell'attività.
3. Le riduzioni si applicano, o cessano, se debitamente dichiarate e documentate nei termini di presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione, secondo le modalità di cui al presente Regolamento.
- 3 bis. La percentuale di riduzione del tributo per le attività commerciali (con esclusione di Bar, Ristoranti e Pizzerie) con superficie di vendita uguale o superiore a 120 mq. è del 30%.
4. Le riduzioni cessano di operare comunque alla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione.

ART. 21
RIDUZIONI PER PRESTAZIONE DEL SERVIZIO CON LIVELLI DI QUALITA' FUORI STANDARD

1. Il tributo è dovuto per intero nelle zone in cui il servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati è istituito ed attivo. Si intendono servite tutte le zone del territorio comunale incluse nell'ambito dei limiti della zona servita così come previste dal capitolato che parte integrante del contratto di erogazione del servizio.
2. Per la finalità di cui al precedente comma la distanza viene calcolata a partire dal ciglio della strada pubblica, escludendo, quindi, gli eventuali viali di accesso privati agli insediamenti.
3. Per le utenze ubicate fuori dalla zona servita, il tributo sui rifiuti da applicare è ridotto in misura del 60%, della quota variabile, se l'insediamento dista più di 1000 metri dal più vicino punto di raccolta. Si intendono comunque compresi nell'area di espletamento del servizio tutti gli edifici posti entro la distanza di metri 1000 dai perimetri esterni dell'area urbana o dai punti di raccolta, fermo restando l'obbligo per gli occupanti o detentori degli insediamenti di depositare i rifiuti solidi urbani da essi prodotti nei contenitori vicini.
4. Anche in assenza delle delimitazioni di cui al comma 1, la tassa è dovuta per intero qualora il servizio di raccolta sia effettuato di fatto nella zona.
5. Il tributo sui rifiuti da applicare è ridotto in misura dell'80%, della quota fissa e di quella variabile, in caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente, limitatamente ai giorni completi di disservizio.
6. La riduzione di cui al presente articolo deve essere appositamente richiesta dal soggetto passivo con la presentazione della dichiarazione di cui ai successivi artt. 24 e 25 e viene meno a decorrere dall'anno successivo a quello di attivazione del servizio di raccolta.

ART. 22
ULTERIORI RIDUZIONI ED ESENZIONI

1. Il Comune, nell'ambito degli interventi socio-assistenziali, contribuisce, su istanza di parte e verificata da parte dei suddetti Servizi con relazione circostanziata la sussistenza dei requisiti, al pagamento totale o parziale, del tributo sui rifiuti dovuto dai contribuenti che versino in condizioni di grave disagio sociale ed economico, ferma restando la qualifica di contribuente per il soggetto passivo individuato.
2. Il Comune, applica la riduzione del 50% per la parte fissa e variabile ai nuclei familiari nei quali vi sia la presenza di un portatore di handicap di cui all'art.3 comma 3 della L.104/92 e un reddito non superiore a € 35.000,00 (rigo ISE)
3. Per gli immobili chiusi arredati, di proprietà di eredi di persone defunte prive di utenze (acqua, luce e gas) l'imposta non è dovuta sia nella parte fissa che in quella variabile. In presenza di tutte le utenze (acqua, luce e gas) le quote fisse e variabili sono ridotte del 15%, se prive di utenza idrica, al 20%.

4. È concessa una riduzione del 20% della quota fissa e quella variabile del tributo nei seguenti casi:

- a) immobili in cui operano organizzazioni non lucrative di utilità sociale (O.N.L.U.S.), giuridicamente costituiti e riconosciuti;
- b) immobili in cui operano comunità religiose, per fini sociali, assistenziali, educativi, ricreativi non legati alla pratica del culto e preghiera in senso stretto;

5. Il Comune applica una riduzione del 30% sia della parte fissa che di quella variabile, ai nuclei familiari composti da più di quattro componenti, a condizione che il reddito ISE non superi i 20.000,00 euro.

6. Il Comune esclude dalla quota variabile i figli universitari, a condizione che venga prodotto specifico contratto di locazione debitamente registrato e attestazione di iscrizione all'università

Il Comune esclude dalla quota variabile, inoltre, i componenti che:

- **siano iscritti e frequentanti corsi presso Accademie militari;**
- **siano momentaneamente domiciliati in altri Comuni o all'estero, per motivi di lavoro o di studio, muniti di contratto di locazione debitamente registrato, ove previsto.**

7. Con decorrenza 1 gennaio 2015, tutti coloro che adotteranno un cane randagio con microchip presso il canile a nome dell'Ente, avranno una riduzione del 100% della quota fissa e variabile, fino al limite massimo di €. 350,00, rapportata ai mesi di adozione. Si può richiedere una seconda adozione previa disponibilità. Il tetto massimo dell'adozione cumulativa di cani randagi non potrà superare il totale dell'imposta dovuta nell'anno. L'Amministrazione si riserva di effettuare, sugli animali adottati, controlli sullo stato di buona salute e sui microchip installati, con cadenza semestrale da organo competente. **Successivamente all'adozione del presente regolamento si predisporrà un apposito regolamento che disciplini in modo dettagliato e puntuale le modalità di controllo.** Il minore gettito derivante dal presente comma sarà compensato con i minori oneri per il mantenimento del cane presso il canile convenzionato

8. Sono esentati gli immobili appartenenti alle categorie catastali C2 C6 e C7 che non sono pertinenza dell'abitazione o dell'immobile tenuto a disposizione, sono altresì esentate le cantine, i garage o gli altri simili luoghi di deposito.

9. Viene ridotta l'aliquota, sia della parte fissa che di quella variabile, del 50% per le unità abitative di proprietà o possedute a titolo di usufrutto, uso o abitazione, da soggetti già ivi anagraficamente residenti, tenute a disposizione dagli stessi dopo aver trasferito la residenza o domicilio in residenze domiciliari assistenziali o istituti sanitari e non locate o comunque utilizzate a vario titolo.

10. Le riduzioni di cui al presente articolo non sono cumulabili fra loro.

11. Per poter usufruire delle riduzioni di cui al presente regolamento gli utenti devono presentare la documentazione atta a verificare i requisiti richiesti entro il termine del 30 ottobre di ciascun anno.

ART. 23
LIMITI MASSIMI DELLE RIDUZIONI

Si può accedere alle riduzioni di cui agli artt. 20 - 21 - 22 da parte di tutti i cittadini, solo per una delle riduzioni e previa richiesta e dimostrazione del requisito.

Per tutti i cittadini che attuano il compostaggio domestico e che hanno i requisiti, la limitazione del 1° comma non si applica, pertanto i benefici di una delle riduzioni previste dal Regolamento IUC e quella prevista dal regolamento sul compostaggio domestico sono cumulabili.

Si può accedere alle riduzioni spettanti solo se il contribuente risulta in regola con i pagamenti della tassa in oggetto per tutte le annualità e rate scadute;

Gli effetti delle riduzioni spettanti vengono attribuiti fino a concorrenza del dovuto per l'anno solare di riferimento e non costituiscono, pertanto, sgravio per le annualità successive.

TITOLO IV - DICHIARAZIONE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE

ART. 24

OBBLIGO DI DICHIARAZIONE E COSTRUZIONE ED AGGIORNAMENTO DELLA BANCA DATI

1. I soggetti passivi del tributo, di cui all'art. 4 del presente Regolamento, devono dichiarare, al Comune, ogni circostanza rilevante per l'applicazione del tributo e in particolare:

- a) la data di inizio, variazione o cessazione dell'utenza;
- b) la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni, riduzioni o esclusioni;
- c) il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni, riduzioni o esclusioni.

2. Se i soggetti di cui al comma precedente non vi ottemperano, l'obbligo di dichiarazione deve essere adempiuto dagli eventuali altri occupanti, possessori o detentori, con vincolo di solidarietà. La dichiarazione presentata da uno dei coobbligati ha effetti anche per gli altri.

3. Per tutti i locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, anche al solo fine della acquisizione del punto di fornitura nella banca dati di gestione del tributo, se dotati di abitabilità, agibilità, o ogni altra autorizzazione o permesso, nessuna forma esclusa, all'esercizio di qualsiasi attività, insistenti, totalmente o prevalentemente, sul territorio comunale, anche se non occupati/utilizzati, deve essere presentata la dichiarazione iniziale da parte del possessore, a qualsiasi titolo, del bene. La dichiarazione indica i dati catastali dell'immobile principale e delle pertinenze collegate, la superficie calpestabile e la superficie catastale, che per tutte le destinazioni ordinarie è determinata secondo le modalità stabilite dal regolamento di cui al D.P.R. 138/1998, ed il proprietario/i, con dati derivanti da visura e planimetria catastale aggiornate ed allegate, compresa l'ubicazione dell'immobile, il numero civico ed il numero interno, se esistente, ovvero l'indicazione del numero di appartamenti o locali, ad altro uso, identificati dal medesimo numero civico. Sono inoltre da indicare e documentare i presupposti per l'esclusione dal tributo riconosciuti dal presente Regolamento.

ART. 25

CONTENUTO E PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE

1. Il verificarsi del presupposto per l'assoggettamento al tributo determina l'obbligo per il soggetto passivo di presentare apposita dichiarazione di inizio occupazione/detenzione o possesso dei locali o delle aree soggette debitamente sottoscritta.

2. Nell'ipotesi di più soggetti obbligati in solido, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti/detentori o possessori. I soggetti obbligati provvedono a consegnare al Comune la dichiarazione, redatta sui moduli appositamente predisposti dallo stesso, entro il termine di 90 giorni dalla data dell'inizio dell'occupazione, della detenzione o del possesso. In caso di inizio verificatosi nel corso dei mesi di novembre e dicembre, la dichiarazione deve essere presentata in ogni caso entro il 31 gennaio dell'anno successivo;

3. Ai fini dell'applicazione del tributo la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempreché non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo. In quest'ultimo caso il contribuente è obbligato a presentare apposita dichiarazione di variazione entro il termine di 90 giorni dalla data del verificarsi della variazione. Non comporta obbligo di presentazione della denuncia di variazione la modifica del numero dei componenti il nucleo familiare se si tratta di soggetti residenti.

4. La dichiarazione, sia originaria che di variazione, deve contenere i seguenti elementi:

Utenze domestiche

- a) Generalità dell'occupante/detentore/possessore, il codice fiscale, la residenza;
- b) Generalità del soggetto denunciante se diverso dal contribuente, con indicazione della qualifica;
- c) Dati catastali, indirizzo di ubicazione comprensivo del numero dell'interno ove esistente, superficie calpestabile e destinazione d'uso dei singoli locali;
- d) Numero degli occupanti i locali;
- e) Generalità e codice fiscale dei soggetti non residenti nei medesimi;
- f) Data in cui ha avuto inizio l'occupazione/detenzione o il possesso dei locali o in cui è intervenuta la variazione;

Utenze non domestiche

- a) Denominazione della ditta o ragione sociale della società, relativo scopo sociale o istituzionale della persona giuridica, sede principale o legale, codice fiscale e partita IVA, codice ATECO dell'attività, PEC;
- b) Generalità del soggetto denunciante, con indicazione della qualifica;
- c) Persone fisiche che hanno la rappresentanza e l'amministrazione della società;
- d) Dati catastali, indirizzo di ubicazione comprensivo del numero dell'interno ove esistente, superficie calpestabile e destinazione d'uso dei singoli locali ed aree denunciati e loro partizioni interne;
- e) Indicazione dell'eventuale parte della superficie produttiva di rifiuti speciali non assimilati agli urbani;
- f) Data di inizio dell'occupazione o della conduzione o di variazione degli elementi denunciati.

5. La dichiarazione di cessata occupazione/detenzione o possesso dei locali o delle aree, quando nelle stesse si verifichino i presupposti di inabitabilità per cessazione delle utenze di erogazione di servizi di rete (acqua, luce, gas ecc.), deve essere presentata dal dichiarante originario o dai soggetti conviventi entro 90 giorni dalla cessazione, con l'indicazione di tutti gli elementi atti a comprovare la stessa.

6. In caso di mancata presentazione della dichiarazione nel corso dell'anno di cessazione, il tributo non è dovuto se il contribuente dimostra di non aver continuato l'occupazione, la detenzione o il possesso dei locali e delle aree ovvero se il tributo è stato assolto dal soggetto subentrante a seguito di dichiarazione o in sede di recupero d'ufficio.

7. Nel caso di decesso del contribuente, i familiari conviventi o gli eredi dello stesso, dovranno provvedere alla presentazione della dichiarazione di cessazione o voltura entro la fine dell'anno in cui si è verificato il decesso.

8. La dichiarazione, sottoscritta dal dichiarante con allegata la documentazione eventualmente richiesta, è presentata direttamente agli uffici comunali. In alternativa la dichiarazione è spedita per posta raccomandata con avviso di ricevimento A.R, oppure è trasmessa con posta certificata, in tali casi fa fede la data di spedizione o invio.

9. Qualora sia attivo un sistema di presentazione delle istanze tramite web l'utente potrà utilizzare anche detto sistema seguendo le indicazioni di compilazione ed inoltro fornite sul sito, esclusivamente per i casi previsti.

10. La mancata presentazione della dichiarazione non comporta la sospensione delle richieste di pagamento.

11. Gli uffici comunali, in occasione di richiesta di residenza, rilascio di licenze, autorizzazioni, permessi o concessioni, devono invitare il contribuente a presentare la dichiarazione nel termine previsto.

12. Qualora l'utente non proceda, entro i termini previsti, all'inoltro della dichiarazione iniziale, di variazione o di cessazione, il Comune per tutte le notizie, informazioni ed atti di sua competenza che modifichino la banca dati, anche incidendo sull'applicazione del tributo, attiva immediatamente la procedura per la modifica d'ufficio, al fine di garantire una banca dati costantemente aggiornata.

13. Tutte le modifiche d'ufficio sono comunicate all'utente, al quale sono concessi ulteriori trenta giorni per inoltrare la dichiarazione di variazione che disponga diversamente. Trascorso inutilmente tale termine le modifiche d'ufficio sono definitivamente assunte.

14. Per quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui alla Legge 27 dicembre 2006, n° 296 art. 1 commi 161 e 162.

ART. 26 POTERI DEL COMUNE

1. Il comune designa il Funzionario Responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.

2. Il Comune, in qualsiasi momento può organizzare campagne di analisi atte a misurare la produzione dei rifiuti da parte di utenze specifiche in modo da verificare, aggiornare o acquisire i dati necessari per la corretta definizione dei coefficienti di adattabilità e di produzione specifica previsti dal DPR 158/99.

3. In caso di mancata collaborazione del contribuente o altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'art. 2729 c.c.

ART. 27 ACCERTAMENTO

1. Il Comune provvede alla verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari anche secondo quanto previsto dall'art. 1, commi 693 e 694 della Legge n. 147/2013. Nei casi in cui dalle verifiche condotte sui versamenti eseguiti dai contribuenti e dai riscontri operati in base ai precedenti commi, venga riscontrata la mancanza, l'insufficienza o la tardività del versamento ovvero l'infedeltà, l'incompletezza o l'omissione della dichiarazione originaria o di variazione, il Comune provvederà alla notifica di apposito avviso di accertamento motivato in rettifica o d'ufficio, a norma dei commi 161 e 162 dell'art. 1 della legge 296/2006. L'avviso dovrà contenere anche l'intimazione ad adempiere entro il termine di presentazione del ricorso nonché gli altri elementi previsti dal comma 792 lettera a) dell'art. 1 della legge n. 160/2019, in tema di accertamento esecutivo.

2. L'avviso di accertamento deve essere sottoscritto dal funzionario responsabile del tributo, in forma autografa, o a mezzo stampa ai sensi della legge n. 549/95 art. 1 comma 87, previa apposita determinazione dirigenziale, o in formato digitale.

3. Non si fa luogo all'accertamento del tributo nel caso in cui l'imposta dovuta sia pari o inferiore ad € 12,00.

4. La rateizzazione può essere concessa se richiesta entro la scadenza e se l'utente è in regola con i pagamenti precedenti. La rateizzazione è sospesa qualora l'utente non rispetti le date di scadenza, dei pagamenti, stabilite.

ART. 28 SANZIONI

1. Le sanzioni per le diverse violazioni e le loro modalità di applicazione, sono stabilite dall'art. 14 del Decreto Legge 06/12/2011, n. 201 (convertito con modificazioni dalla Legge 22/12/2011, n. 214 e smi) commi dal 39 al 44 compresi, di seguito esplicitate:

a) In caso di omesso o insufficiente versamento del tributo risultante dalla dichiarazione, si applica l'articolo 13 del decreto legislativo 18/12/1997, n. 471.

b) In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione dal 100 per cento al 200 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro

c) In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50 per cento al 100 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.

2. Le sanzioni di cui ai punti b) e c) sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.

3. Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs n° 472/1997 la sanzione è ridotta, sempreché la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati, abbiano avuto formale conoscenza:

a) a un decimo del minimo nei casi di mancato pagamento del tributo o di un acconto, se esso viene eseguito nel termine di trenta giorni dalla data della sua commissione;

b) a un decimo del minimo di quella prevista per l'omissione della presentazione della dichiarazione, se questa viene presentata con ritardo non superiore a novanta giorni;

c) a un ottavo del minimo, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro l'anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione;

d) a un sesto del minimo se la regolarizzazione interviene oltre tale termine.

4. Per quanto non specificamente disposto nella legge di istituzione del tributo sui rifiuti e dal presente Regolamento, si applica la disciplina prevista per le sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie di cui al Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.

ART. 29 RISCOSSIONE COATTIVA

La riscossione coattiva potrà essere svolta:

a) direttamente dal comune

b) attraverso una forma associativa e/o convenzionata della funzione/servizio

c) attraverso gara d'appalto

ART. 30 RISCOSSIONE

1. Il tributo comunale sui rifiuti è versato direttamente al Comune, mediante bollettino di conto corrente postale o modello di pagamento unificato, salvo diversa disposizione legislativa. Il Comune provvede all'invio ai contribuenti di un apposito avviso di pagamento, contenente l'importo dovuto, l'ubicazione e la superficie dei locali e delle aree su cui è applicata la tariffa, la destinazione d'uso dichiarata o accertata, l'importo di ogni singola rata e le scadenze.

2. Il pagamento degli importi dovuti è effettuato in tre rate di acconto con le seguenti scadenze:

- 30 giugno

- 30 settembre (ed eventuale rata unica degli acconti)

- 30 dicembre

- ed una quarta rata di conguaglio al 28 febbraio dell'anno successivo

L'importo complessivo del tributo annuo dovuto da versare è arrotondato all'euro superiore o inferiore a seconda che le cifre decimali siano superiori o inferiori/pari a 49 centesimi, in base a quanto previsto dal comma 166, art. 1, della L. 296/2006.

3. Il Comune provvede al riversamento alla Provincia del tributo provinciale di cui all'art. 19 del Decreto Legislativo 30/12/1992, n. 504 riscosso, secondo la periodicità e le modalità che saranno concordate con il medesimo Ente o secondo quanto stabilito da specifiche disposizioni. Per la riscossione il Comune ha diritto a trattenere il compenso previsto dal citato art. 19.

4. Gli avvisi di pagamento sono spediti presso la residenza e/o la sede legale del soggetto passivo, o altro recapito segnalato dallo stesso, tramite servizio postale o agenzie di recapito autorizzate, come corrispondenza ordinaria o attraverso personale comunale, almeno 30 giorni prima dalla scadenza.

5. I termini e le modalità di pagamento devono essere indicati nell'avviso bonario stesso e devono essere pubblicizzati con idonei mezzi. L'eventuale mancata ricezione dell'avviso di pagamento non esime il contribuente dal versare la tariffa. Resta a carico del contribuente stesso l'onere di richiedere in tempo utile la liquidazione del tributo.

6. Una diversa rateizzazione può essere concessa se richiesta entro la scadenza e **se l'utente è in regola con i pagamenti precedenti di tutti i tributi comunali dovuti**. La rateizzazione è sospesa qualora l'utente non rispetti le date di scadenza stabilite per i pagamenti.

7. Qualora si verificano ritardi nel recapito degli avvisi di pagamento da attribuire al servizio postale o a problemi informatici nell'elaborazione delle bollettazioni, si assegnano ulteriori 30 giorni dalla scadenza, per il pagamento del bollettino.

8. In caso di mancato o parziale versamento dell'importo richiesto alle prescritte scadenze, il Comune provvede alla notifica, anche mediante servizio postale con raccomandata con ricevuta di ritorno o posta elettronica certificata, di un sollecito di versamento, contenente le somme da versare in unica soluzione entro il termine ivi indicato. In mancanza, si procederà alla notifica dell'avviso di accertamento d'ufficio o in rettifica, come indicato nel successivo art. 54, con irrogazione delle sanzioni previste dall'art. 1, comma 695 della Legge 27/12/2013, n. 147 e l'applicazione degli interessi di mora.

9. Gli avvisi di accertamento per omesso o insufficiente pagamento devono essere notificati agli utenti, a pena di decadenza, entro il termine previsto dall'art.1 comma 161 della L. 296/2006.

ART. 31

FUNZIONARIO RESPONSABILE DEL TRIBUTI

1.A norma dell'art. 1, comma 692, della Legge n. 147/2013, la Giunta Comunale designa il funzionario responsabile della TARI, a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative ai predetti tributi.

ART. 32

INTERESSI

1. Gli interessi di mora, di rateazione e di rimborso sono computati nella misura del vigente tasso legale.

2. Per quanto non specificatamente disposto dal presente articolo si applicano le disposizioni di cui all'art.1 comma 165 della L. 296/2006.

**ART. 33
RIMBORSI**

Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cui all'art.1 comma 164 della L. 296/2006.

**ART. 34
SOMME DI MODESTO AMMONTARE**

1. Ai sensi dell'art. 25, comma 4 della Legge 289/2000 non si fa luogo ad accertamento, riscossione, rimborso o sgravio per somme inferiori a 12 euro per anno d'imposta.
2. Il comma precedente non si applica nel caso di somme dovute dal contribuente per più annualità d'imposta

**ART. 35
CONTENZIOSO**

1. Contro l'avviso di accertamento, il provvedimento che irroga le sanzioni, il provvedimento che respinge l'istanza di rimborso o nega l'applicazione di riduzioni o agevolazioni o per altre controversie che sorgano in relazione all'applicazione del presente regolamento l'utente può proporre ricorso secondo le disposizioni di cui al Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni.
2. Si applica, l'istituto dell'accertamento con adesione sulla base dei principi e dei criteri del Decreto Legislativo 19 giugno 1997, n. 218, limitatamente alle questioni di fatto, in particolare relative all'estensione e all'uso delle superfici o alla sussistenza delle condizioni per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.
3. Si applicano altresì gli ulteriori istituti deflattivi del contenzioso previsti dalle specifiche norme.
4. Le somme dovute a seguito del perfezionamento delle procedure di cui ai commi 2 e 3 possono, a richiesta del contribuente, essere rateizzate, secondo quanto previsto dallo specifico regolamento in materia.

TITOLO – V DISPOSIZIONI FINALI

ART. 36 NORMA DI RINVIO

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si rinvia alle disposizioni relative alla TARI contenute nell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147, del regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 e successive modificazioni ed integrazioni, al regolamento per la disciplina del servizio di smaltimento dei rifiuti adottato da questo Ente, nonché alle altre norme legislative e regolamentari vigenti in materia.

ART. 37 ENTRATA IN VIGORE E NORME FINALI

1. Le disposizioni del presente regolamento hanno effetto a decorrere dal primo gennaio 2020.

2. Alla data di entrata in vigore del tributo disciplinato dal presente regolamento, a norma dell'art. 1, comma 704, della L. 147/2013 è soppressa l'applicazione della TARES, nonché della maggiorazione statale alla TARES di cui all'art. 14, comma 14, del D.L. 201/2011. Rimane comunque ferma l'applicazione di tutte le relative norme legislative e regolamentari per lo svolgimento dell'attività di accertamento del tributo relativo alle annualità pregresse.

ART. 38
“MISURE STRAORDINARIE VALEVOLI PER IL SOLO 2020 SOGGETTE A CONDIZIONE SOSPENSIVA FINALIZZATE ALL'UTILIZZO DEL FONDO PEREQUATIVO DI CUI ALL'ART. 11 DELLA L.R. N. 9/2020”:

Per il solo anno 2020, alle seguenti categorie di utenze non domestiche a cui è stata imposta la sospensione della propria attività a causa dell'emergenza sanitaria determinata dalla pandemia del COVID-19, la tassa è ridotta nella misura massima del 50% della quota variabile:

Classe	Categorie di attività ai fini Tari valide dal 01/01/2020
1	Associazione, museo, biblioteca, scuola, luogo di culto
3	Autorimesse e magazzini
4	Campeggi e impianti sportivi
6	Esposizione, autosaloni
13	Negozi di abbigliamento, calzatura, libreria, cartoleria
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato
17	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro
19	Carrozzeria, autofficina elettrauto
20	Attività industriali con capannoni di produzione
21	Attività artigianali di produzione beni specifici

22	Ristorante, trattoria, osteria, pizzeria, pub
23	Mensa, hamburgeria
24	Bar, caffè, pasticceria
30	Discoteca, night club

L'agevolazione di cui al presente articolo, non è cumulabile con altre riduzioni ed agevolazioni rivolte alle utenze non domestiche.


L'agevolazione di cui al precedente comma 1, che sarà compensata con pendenze precedenti riferite al medesimo tributo o, in assenza, con la tassa dovuta per l'anno 2021, è riconosciuta su apposita dichiarazione dell'interessato da presentare entro il termine del 1 marzo 2021.

La misura agevolativa di cui al presente articolo, ai sensi dell'art. 1, comma 660, della L.147/2013, è iscritta in bilancio come autorizzazione di spesa, la cui copertura finanziaria è assicurata da risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune stesso.

La sua applicazione, pertanto, è strettamente subordinata all'effettivo trasferimento delle somme previste dallo specifico "Fondo Perequativo degli Enti Locali", ex art. 11 L.R. n 9/2020, che si riterrà concretizzato solo al verificarsi della seguente duplice condizione sospensiva:

- a) notifica al Comune di Sortino e/o pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana del Decreto di attribuzione della quota spettante al Comune a valere sul citato Fondo Perequativo, entro il perentorio termine del 31/12/2020;
- b) avvenuto compimento a carico della Regione Siciliana degli adempimenti di cui agli artt.53-64 del D.L. n. 34/2020, diversamente configurandosi potenziali profili di non consentiti aiuti di stato;

Nel caso in cui l'effettivo trasferimento dovesse essere diverso da quello stabilito nella pre-intesa con la Regione Siciliana, la percentuale di riduzione, di cui al superiore comma 1, sarà rideterminata in misura direttamente proporzionale all'importo del trasferimento stesso. Il mancato verificarsi delle suddette condizioni sospensive renderà inapplicabile il presente articolo e pertanto non potrà sorgere a carico degli operatori economici interessati alcun diritto soggettivo e/o interesse legittimo, né un legittimo affidamento.



CITTA' DI SORTINO

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Al Sig. Sindaco
Al Sig. Presidente Consiglio Comunale

OGGETTO: trasmissione proposta approvazione regolamento per la disciplina della tari a seguito dell'abolizione della IUC a valere dall'1.1.2020, Vs. protocollo n. 15987 dell'01.09.2020.

Questo Collegio,

Vista la richiesta di parere pervenuta a mezzo pec in data 01.09.2020 corredata da:

- copia della proposta di deliberazione del consiglio comunale avente ad oggetto **"approvazione regolamento per la disciplina della tari a seguito dell'abolizione della IUC a valere dall'1.1.2020"**;
- copia della bozza di regolamento per la disciplina della TARI;

Premesso che

- l'art. 1, comma 738, della Legge 160/2019 ha abolito, con decorrenza dal primo gennaio 2020, l'imposta unica comunale (IUC) ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI); al contempo il legislatore ha ridisciplinato l'IMU sulla base dei commi da 739 a 783 dello stesso articolo;
- l'Ente, a seguito di detto nuovo quadro normativo, ha ravvisato l'opportunità di approvare un nuovo regolamento TARI;

Considerato che

- a tal fine l'Ente ha sottoposto al Collegio dei Revisori la bozza del regolamento modificato per l'espressione del parere previsto dall'art. 239, comma 1, lettera b) del D.lgs. 267/2000;
- con proprio parere del 17.12.2019 si invitata l'Ente ad un adeguamento del PEF a causa delle modifiche normative;
- il termine per la determinazione delle tariffe della Tari previsto dall'articolo 1, comma 683-bis, della legge 27 dicembre 2013, n.147, è stato differito dal 30 aprile 2020 al 30 giugno 2020 a norma dell'articolo 107, comma 4, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 recante "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19" (pubblicato sulla GU Serie Generale n.70 del 17 marzo 2020).
- Il comma 5 del richiamato articolo 107 ha poi previsto che "I comuni possono, in deroga all'articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, approvare le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva adottate per l'anno 2019, anche per l'anno 2020, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del

servizio rifiuti (PEF) per il 2020. L'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021".

Tenuto conto

- del parere di regolarità tecnica e del parere di regolarità contabile espresso dal Dirigente del Settore Economico Finanziario ex art 49 e 191 del TUEL.


Tutto ciò visto, premesso e considerato

ESPRIME

parere favorevole in ordine all'approvazione del regolamento per l'applicazione della TARI.

Sortino, 04.09.2020

Il Collegio dei Revisori

The image shows three handwritten signatures in black ink. The top signature is the most prominent, followed by a second signature below it, and a third signature at the bottom. The signatures are cursive and somewhat stylized.

Oggetto: POSTA CERTIFICATA: parere imu e tari

Mittente: "Per conto di: maria.grillo@pec.commercialisti.it" <posta-certificata@sicurezzapostale.it>

Data: 09/09/2020, 10:27

A: Personale <personale@pec.comunesortino.gov.it>

CC: BRANCATI SEBASTIANO PEC <Sebastiano.brancati@pec.commercialisti.it>, PISANO
DANILO NICOLO' PEC <d.pisano@pec.it>

Messaggio di posta certificata

Il giorno 09/09/2020 alle ore 10:27:49 (+0200) il messaggio
"parere imu e tari" è stato inviato da "maria.grillo@pec.commercialisti.it"
indirizzato a:

Sebastiano.brancati@pec.commercialisti.it personale@pec.comunesortino.gov.it
d.pisano@pec.it

Il messaggio originale è incluso in allegato.

Identificativo messaggio: opec2105.20200909102749.58907.35.1.213@sicurezzapostale.it

----- postacert.eml -----

Oggetto: parere imu e tari

Mittente: maria.grillo@pec.commercialisti.it

Data: 09/09/2020, 10:27

A: Personale <personale@pec.comunesortino.gov.it>

CC: BRANCATI SEBASTIANO PEC <Sebastiano.brancati@pec.commercialisti.it>, PISANO
DANILO NICOLO' PEC <d.pisano@pec.it>

come in oggetto.
cordiali saluti

----- Allegati: -----

dati-cert.xml	998 bytes
postacert.eml	186 kB
20200909092251.pdf	83,6 kB
20200909092309.pdf	51,0 kB

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Su conforme attestazione del messo comunale si certifica che copia integrale della presente

deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio Comunale on line dal 18 MAR 2020

2020 al n.ro 1426 del registro delle pubblicazioni.

Dalla Residenza Municipale, li

IL MESSO COMUNALE
F.to Sig. Scamporlino M.

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Luca Rosso

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti di ufficio

ATTESTA

- Che la presente deliberazione, è divenuta esecutiva il 28-09-2020
-
- Decorsi 10 giorni dalla data d'inizio della pubblicazione.
-
- Perché dichiarata immediatamente esecutiva (art.12, 2° comma L.R. n. 44/91)

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Luca Rosso

Dalla Residenza Municipale, li

E' copia conforme all'originale

Dalla Residenza Municipale,

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Luca Rosso